

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA
22 settembre 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 1925
EMENDAMENTI SEGNALATI

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.2
CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e» con le seguenti: «fruite entro»;*

b) *sopprimere il quarto periodo.*

1.4 (testo 2)
DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo;*

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, restano imputati alle settimane di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.»;

3) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1."

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

1.8

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.»;*

b) *al comma 2, primo periodo, le parole: «interamente autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente fruito».*

1.10

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250», con la seguente: «230».

1.13

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: «31 agosto 2020» e «30 settembre 2020», con le seguenti: «31 ottobre 2020».

1.0.3

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree in crisi)

1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupa-

zione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. I lavoratori di cui al comma 1 beneficiano, per tutto il periodo di percezione dell'indennità, di misure di politica attiva del lavoro, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

4. La concessione dell'indennità di cui al comma 1, da parte delle regioni e delle provincie autonome è subordinata alla verifica delle disponibilità finanziarie da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso idonea certificazione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alla Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.0.4

CAMPAGNA, AUDDINO, ROMANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, LAUS, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa per un periodo massimo di dodici mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.";

b) al comma 253, le parole: "del comma 251", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251 e 251-bis"».

1.0.5

CAMPAGNA, PUGLIA, NOCERINO, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate, alle medesime condizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga.

2. Le regioni sono autorizzate a utilizzare le risorse residue finalizzate alle misure di cui al comma 1».

1.0.15

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la realizzazione dall'ammortizzatore sociale unico)

1. Allo scopo di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di semplificare le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, in conseguenza della necessità di velocizzazione dei procedimenti di attribuzione dei benefici previsti dagli ammortizzatori sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) superamento del sistema vigente in favore dell'adozione di un unico strumento di integrazione salariale che sia sostitutivo delle integrazioni salariali ordinarie, delle integrazioni salariali straordinarie, dei fondi di solidarietà e degli strumenti normativi analoghi, anche in deroga, aventi le medesime finalità;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'ulteriore incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche l'evoluzione tecnologica e il livello di implementazione di sistemi basati sull'utilizzo dell'identità digitale e della velocizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini;

3) semplificazione delle procedure non uniformi a livello nazionali, attraverso la loro uniformazione anche ai fini di cui al precedente numero 1), nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, dei Comuni e degli enti locali.».

1.0.16

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 22 del-decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

b) dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

"1-ter. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-quater. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-sexies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1."

2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: ", in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-sexies del presente decreto».

Art. 3

3.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

3.6

RICHETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 12 luglio 2020»;*

b) *il comma 3 è abrogato.*

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3.14

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: «che non richiedono» sono sostituite da: «per le unità produttive ove non sono stati richiesti»;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale»;*

c) *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale».*

3.20

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.21

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel

trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

3.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo; inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire il seguente:

"Art. 22-sexies.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni"».

3.0.4

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

3.0.5

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

3.0.6

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: «250 milioni», con: «200 milioni».

Art. 5

5.3

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b-bis), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "detta provincia di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle province di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente, ai comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causa-
le per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera e), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono ope-

ranti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 6

6.4

NATURALE, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del lavoro agricolo.».

6.9

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

2) *al comma 4 sostituire le parole: «1.024,7 milioni» con le seguenti: «1.074,7 milioni»;*

3) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni per l'anno 2020, a 1.074,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 929,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

6.11 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che le assunzioni di cui al medesimo comma rappresentino, per il datore di lavoro interessato, un incremento maggiore della media degli occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto".

6.0.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI,

CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.0.3

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

6.0.4

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 7

7.5

CROATTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere, infine, le seguenti: «e i parchi permanenti di divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020..

7.0.2

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

7.0.3

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n.67)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le

regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, Il. 335.".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 8

8.2

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.8

GIAMMANCO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.10 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «1» con il seguente:

«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'art. 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.13

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e fino al» con le seguenti: «sottoscrivendo il relativo atto entro il».

8.15

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *sostituire le parole*: «per una sola volta», *con le seguenti*: «fino ad un massimo di due volte»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole*: «e senza le penalità di cui al medesimo articolo 19».

8.19

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*, Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per il 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

Art. 9

9.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole "inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.";

2. dopo il comma 2 inserire il seguente: "*2-bis* All'articolo 84 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8, lettera a), dopo le parole "stabilimenti termali" inserire le seguenti "inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e

dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.";

3. al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, la scadenza di cui al precedente periodo si applica decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

4. dopo il comma 8 inserire i seguenti: "8-*bis*. All'art. 84, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "che abbiano cessato il rapporto di lavoro" con le seguenti: "il cui rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020".

8-*ter*. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro;

5. Al comma 9 sostituire le parole "680 milioni di euro" con le seguenti "684 milioni di euro";

6. Dopo il comma 9 inserire il seguente: "9-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.".

Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

13-*bis*

(Disposizioni in materia di accesso Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche

per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riconosciuta ed erogata automaticamente anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 marzo 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.".

Conseguentemente all'articolo 114 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 4, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti "246 milioni di euro per l'anno 2020";

2. al comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti "d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

1.

9.6

CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

9.7

CROATTI, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, ORTIS

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o alla Gestione separata degli esercenti attività commerciali, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

9.9

GIRO

Sopprimere il comma 6.

9.0.1

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro mensili. Possono beneficiare dell'indennità di cui al presente comma i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.2

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.

2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. AI fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.

4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

9.0.5

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.6

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

9.0.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "delle strutture ricettive", inserire le seguenti: "e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi"; e la parola: "otto", è sostituita con la parola: "quindici"».

Art. 10

10.3

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE, GIANNUZZI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) sostituire le parole da: «17 marzo 2020», fino a: «medesimo periodo», con le seguenti: «31 maggio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno quattordici giornate nel medesimo periodo»;

2) sostituire le parole: «giugno e luglio 2020» con le seguenti: «giugno, luglio, agosto e settembre 2020»;

b) *al comma 2 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni»;*

c) *al comma 3 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni».*

10.0.2

FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione

delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.11

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", *sopprimere la seguente*: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.13

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

10.0.17

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nelle aziende agricole situate nelle zone montane)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

10.0.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"l-bis). Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.0.19

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, MORONESE, GIANNUZZI, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di giugno e luglio 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa

complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

10.0.20

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di autoriparazioni, di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e delle imprese autorizzate alla revisione di veicoli, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di ottobre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 marzo 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.2 (testo 2)

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,1 milioni per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.".

11.0.3

ORTIS, MININNO, DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di associazioni militari a carattere sindacale)

1. Nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza militare al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell'11 aprile 2018, nonché allo scopo di agevolare la costituzione delle associazioni militari a carattere sindacale e di favorirne la partecipazione da parte del personale militare attraverso il pagamento delle quote di adesione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a consentire l'utilizzo dei sistemi di NoiPa senza oneri a carico delle associazioni medesime il cui carattere sindacale sia stato riconosciuto con provvedimento del Ministro della difesa e notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

11.0.4

CANDURA, BRIZIARELLI, LUCIDI, FUSCO, PEPE, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo mantenimento armamento leggero di Terni)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo mantenimento armamento leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate

con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.0.5

PUCCIARELLI, CANDURA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occu-

pazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 12

12.0.1

GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la società sport e salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso remissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla società sport e salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i tempi per il rimborso, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del Codice civile, nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società sport e salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni, la società sport e salute S.p.a è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

12.0.2

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera *a)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera *a)*. Per le domande di cui al comma 3, lettera *b)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera *b)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7».

12.0.3

NUGNES

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica dall'articolo I-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai titolari di contratto di lavoro presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni».

Art. 13

13.1

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute, nei limiti delle risorse disponibili e comunque assicurando l'equilibrio di bilancio, ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

13.0.6

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 ottobre 2020.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

13.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Calcolo dello scostamento del reddito ai fini dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i regimi forfettari)

1. All'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Per i soggetti che hanno adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo scostamento del reddito previsto al presente comma è misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato le percentuali forfettarie previste dalle disposizioni del regime forfettario."».

Art. 14

14.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 3, dopo le parole: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

14.6

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Sopprimere il comma 4.

Art. 15

15.7

LA RUSSA, CALANDRINI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

15.10

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.16

BARBONI, FANTETTI, AIMI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.".

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.18

Simone BOSSI, MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 dell'11 febbraio 1980, n. 18».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimanti in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

15.21

GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147

del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in favore di soggetti disagiati».

15.0.3

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di *welfare* integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.».

15.0.4

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA, MORONESE, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Strumenti di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto dei comportamenti in frode alla legge che comportino l'erogazione indebita di trattamenti di malattia e nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, può adottare trattamenti automatizzati di dati, anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, individuando i destinatari delle visite mediche di controllo anche attraverso il contenuto induttivo di elementi indicativi di inadeguatezza della prognosi mediante l'analisi di campioni significativi di dati relativi ai lavoratori interessati da certificazione medica o da visite mediche di controllo, prevedendo l'utilizzazione di tecni-

che statistiche in grado di minimizzare errori o distorsioni e garantendo valutazioni periodiche circa la pertinenza e la qualità delle informazioni, nonché l'adozione di accorgimenti idonei a limitare condizioni che possano cagionare conseguenze negative per gli interessati.

2. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate misure specifiche per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati, assicurando che questi ultimi siano specificamente informati e possano esercitare i diritti di accesso e rettifica.

3. L'INPS provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

15.0.8

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione."».

15.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio).

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituite dalle seguenti "nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti «247 milioni di euro per l'anno 2020.».

15.0.11

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano indipendentemente dall'età del figlio e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni nel caso in cui il figlio sia in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

15.0.13

PIRRO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, CASTELLONE, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzione in favore di lavoratori fragili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, così come dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° marzo 2020.

3. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è escluso dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta.»

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

Art. 17

17.5 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019" con le seguenti "sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" e sopprimere le parole "relativamente alle attività rese dall'anno 2019" e al secondo periodo sostituire le parole "euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019" con le seguenti "euro 236.897.805,00 nell'anno 2020,

relativamente alle attività rese nell'anno 2019 e 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2021";

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 15 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del DI 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. al comma 2 sostituire le parole "pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti "pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "A decorrere dall'esercizio" con le seguenti "Per l'esercizio" e sopprimere le parole da "annui" sino alla fine del comma;

2) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti "1-*bis*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti "230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

17.8

ACCOTO, PUGLIA, MORONESE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 20 milioni per l'anno 2020.

Art. 18

18.10

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Art. 19

19.1

MONTEVECCHI, LANZI, PUGLIA, BOTTO, PAVANELLI, MORONESE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, CORRADO, DONNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19 alle dipendenze di datori di lavoro che, a causa dell'impossibilità da parte dei citati lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro, abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti so-

pra indicati, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità di malattia, con specifica causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al precedente periodo, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «15 ottobre», con le seguenti: «30 novembre»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «15 novembre», con le seguenti: «30 dicembre».*

19.3

MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia» con le seguenti: «nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia».

Art. 21

21.0.1

NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, MONTEVECCHI, ANGRISANI, RUSSO, TRENTACOSTE, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma t, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.2 (testo 2)

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21.

(Nuovo Fondo Caregiver)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

Art. 22

22.2

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «Fondo per la formazione personale delle casalinghe» *con le seguenti:* «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493»;

b) *al comma 1, sostituire la parola:* «donne» *è con la seguente:* «persone»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «entro il 31 dicembre 2020,» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493».

22.4 (testo 2)

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dei casalinghi".

22.5

LEONE, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, GIANNUZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, finalizzato alla», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, finalizzato, nella misura del cinquanta per cento, alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e, nella misura del restante cinquanta per cento, ad iniziative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, tramite lo svolgimento di stage e/ o tirocini retribuiti da svolgersi, per un periodo non inferiore ai sei mesi, presso enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla

cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

Art. 23

23.2

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NÓCERINO, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», con le seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».

23.3

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) residenza in Italia per almeno 10 anni di almeno un componente del nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».

23.0.1

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA, MORONESE, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai diritti maturati a far data dal 17 marzo

2020 e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, qualora la parte debitrice ne faccia espressa richiesta, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Art. 24

24.2

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA,
TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela, fruizione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari Area 3, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'importo massimo del singolo contributo d'incarico è 40.000 euro, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.»;

2) *al comma 3, dopo le parole: «dall'incarico», inserire la seguente: «esclusivamente»;*

3) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di valorizzare le professioni dello spettacolo e della danza, quota parte pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al sostegno del reddito degli insegnanti delle scuole di danza non iscritte come associazione sportiva dilettantistica o società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.».

24.3

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio», con le seguenti parole: «di tutti gli uffici di cui al Capo VI e VII del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.4 (testo 2)

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.» con le seguenti: «I collaboratori sono scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;*

b) *al comma 3, sopprimere il quarto periodo;*

c) *al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e che abbiano conseguito una esperienza di almeno 5 anni di direzione di progetti nel campo dei beni culturali in ruoli professionali sia pubblici sia privati»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

24.5

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Sopprimere il comma 3.

24.7

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Al fine di sostenere la formazione degli operatori del settore del turismo, le risorse di cui al presente comma possono essere impiegate anche per l'attivazione di corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»;

b) *sostituire le parole da:* «sono determinate» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sono definiti i criteri di riparto del Fondo, le modalità di accesso al medesimo Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive, nonché le modalità organizzative dei corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»

24.16

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale *AWARE* e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "Fondo *AWARE* per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale

per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano", con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

13-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.2

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Matera)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo, al secondo e all'ultimo periodo, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale in servizio alla data del 14 agosto 2020, alla scadenza dei trentasei mesi, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Per l'anno 2021 il comune di Matera provvede, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4"».

24.0.4 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-bis

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta su una lista di candidati nel rispetto del principio di parità di genere ai sensi della normativa vigente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi."

3- bis: Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

24.0.6 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE, VONO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, tenendo in considerazione le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne e di sostegno alle iniziative dirette a tutelare e a valorizzare i progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, è assegnato un contributo, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento agli oneri anche pregressi gravanti sull'Associazione. A tal fine il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020. All'assegnazione delle risorse si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

24.0.7

RUSSO, PUGLIA, FLORIDIA, ORTIS, CORRADO, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni

sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 25

25.3

LOMUTI, PUGLIA, MORONESE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 147, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

25.4

FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "direttivi", sono inserite le seguenti "conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001".».

25.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di semplificare le procedure concorsuali riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o

ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel molo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti e procedono, entro i successivi tre mesi, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in molo nella medesima sede dove il suddetto personale risulta in servizio. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure di cui al presente articolo, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

25.7

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

25.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti connessi all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per 30 unità di personale dirigenziale e 70 unità di personale non dirigenziale tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il personale deve essere preposto.

3. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o *master* di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

5. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per

l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

6. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale la stessa può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni vacanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere a bandire nuovi concorsi solo previa completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

25.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento

to e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il mese di dicembre 2020.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

"2-*quinqüies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni

di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*) e *d-ter*) non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione;».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «196 milioni» e le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

E, di conseguenza, all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d-bis). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

25.0.12

PARENTE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Estensione validità graduatorie concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate dagli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate dagli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

25.0.16

FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b)*; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Re-

stano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

25.0.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni per la procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; *c)* lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b)*; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle :finanze e diritto finanziario e/ o ordinamento :finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel

corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

25.0.19

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A- Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui al-

l'art.1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'art 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 01.09.2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e sopprimere le seguenti parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

25.0.22

LOMUTI, PUGLIA, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugè e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

25.0.23

LANNUTTI, SANTILLO, DI NICOLA, LOMUTI, D'ANGELO, CIOFFI, D'ALFONSO, FENU, LAUS, GALLICCHIO, LEONE, PRESUTTO, ANASTASI, VACCARO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, FEDE, MORRA, CASTIELLO, GARRUTI, CORRADO, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

Art. 26

26.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Disposizioni in materia di permessi retribuiti e sorveglianza attiva in quarantena)* - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 ottobre 2020";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede»;

d) al comma 5, terzo periodo, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

3. L'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, si interpreta nel senso che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

26.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Con effetto dal 1° agosto 2020, all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

02. L'equiparazione prevista dalla disposizione richiamata al comma 1 si applica altresì ai periodi di ferie, malattia e riposo compensativo richiesti dai lavoratori ivi menzionati tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

03. Agli oneri derivanti dai commi 01 e 02 pari a 410 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla lettera a) del comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "380 milioni"» sono sostituite dalle seguenti: «790 milioni di euro».

26.9 (testo 2)

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sottoposti a test sierologici, il giorno di assenza dal lavoro è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante. Qualora il test sierologico dia esito positivo e il lavoratore debba essere sottoposto a tampone, l'intero periodo di assenza dal lavoro fino all'esito del tampone è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

26.10

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, D'ANGELO, PUGLIA, PAVANELLI, GIANNUZZI, ORTIS

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del

1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.11

LANNUTTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis, Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, n periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.0.3

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. Fino al 31 ottobre 2020, in base a quanto disposto agli artt. 74 e 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le persone - titolari o meno delle certificazioni ivi previste - l'attestazione di fragilità e/o inidoneità temporanea al lavoro

certificata in azienda dal medico competente e inoltrata al medico di famiglia, costituirà certificazione valida sufficiente ed esaustiva per il rilascio da parte degli stessi medici di medicina generale del certificato di malattia valevole fino al termine del periodo di assenza dall'attività lavorativa. Lo stesso periodo di assenza non sarà computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande».

Conseguentemente, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e» sono soppresse.

26.0.4

RICCIARDI, PUGLIA, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Lavoratori fragili).

1. Nelle more emergenziali da Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma i, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.0.5

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tutela lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19».

26.0.7

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento o superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo 42».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per l'anno 2020.

26.0.8

GUIDOLIN, FEDELI, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMANO, AUDDINO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga congedo straordinario per emergenza COVID-19).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato", sono sostituite con le seguenti: "fino al 15 ottobre o comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, per un periodo continuativo o frazionato, anche su base oraria in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero,"».

26.0.9 (testo 2)

Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, MORONESE, PAVANELLI, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.12

DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Ex dipendenti Croce rossa italiana)

1. L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa trasferisce all'I.N.P.S., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo di 18 milioni di euro, per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto del personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel limite delle risorse trasferite all'INPS ai sensi del presente articolo, l'Istituto è tenuto a garantire al suddetto personale, in base alle date di definitiva cessazione dal servizio, l'erogazione delle prestazioni previdenziali, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, sulla base della relativa documentazione trasmessa dall'amministrazione di appartenenza, non solo per il periodo di iscrizione alle gestioni pubbliche, ma anche sul pregresso periodo di servizio presso la Croce Rossa Italiana. Contestualmente, la somma di cui risulta creditore l'I.N.P.S., già insinuata nella massa passiva del citato Ente Strumentale alla C.R.I., è ridotta per un importo pari a quello effettivamente trasferito all'Istituto in base alle disposizioni di cui al presente articolo.»

26.0.13

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di termini per il pubblico impiego)

1. Fino al 31 dicembre 2020 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e i periodi di assenza dal servizio di cui all'articolo 87, comma 1, primo pe-

riodo, del decreto legge 17 maggio n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14 (testo 2)

FENU, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo esattoriali)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.»

26.0.16

CORRADO, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di Commissari ambientali)

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo i del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171";

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute";

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "0,5% annuo" sono sostituite dalle seguenti: "2% annuo»".

26.0.21

MATRISCIANO, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economico del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente. 2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* e agli accordi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

26.0.23

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

"d-ter) la sezione dedicata ai lavoratori disabili, finalizzata alla raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative, oltre all'indicazione delle preferenze, sulla base di test clinici, funzionali, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna condizione di disabilità, al fine di rendere maggiormente efficiente il collocamento dei suddetti lavoratori."

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa istituzione di un tavolo di lavoro presso l'Istituto superiore di Sanità, con il coinvolgimento delle federazioni e associazioni del mondo della disabilità, sono emanate le Linee guida, contenenti le modalità di elaborazione dei test di cui alla lettera *d-ter*), dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Ai componenti del tavolo di lavoro di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

26.0.25

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.28

TOFFANIN, TIRABOSCHI, DE POLI, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e

integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.30

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000", sono sostituite con le seguenti: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000";

b) le parole: "520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro

per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029", con le parole: "1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.31

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i se-

guenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, Il. 104".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.32

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2021», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.34

CAMPAGNA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Coordinamento del Fondo sociale europeo)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, le funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il personale appartenente al comparto ricerca può essere eventualmente trasferito su base volontaria. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede nell'ambito dell'ordine dell'organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con le procedure e nei termini previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo provvedimento è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

26.0.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante".».

26.0.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante".».

Art. 27

27.1

CANGINI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche e Umbria il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».*

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27.2

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole: «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socioeconomico»;*

2) *sostituire le parole da: «in regioni che nel 2018 presentavano» a «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale»;*

b) *abrogare comma 2;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

27.3

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico» *inserire le seguenti:* «, di sostenere le aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» *inserire le seguenti:* «nonché la cui sede di lavoro sia situata nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dei divari territoriali» *inserire le seguenti:* «e il sostegno alle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «accessibilità al mercato unico europeo» *aggiungere le seguenti:* «e per il sostegno nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.5

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «la cui sede di lavoro sia situata» *sostituire le parole:* «in regioni» *con le seguenti:* «nelle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero abbia sede in regioni».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.100,8 milioni di euro per l'anno 2020, 634,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 86,9 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27.9

GINETTI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.».*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1029,3 milioni di euro per l'anno 2020, 646,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.675,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede, quanto a 1029,3 milioni per l'anno 2020, 623,2 milioni per l'anno 2021 e 81,2 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 114, quanto a 23 milioni per l'anno 2021 a valere su Fondo di cui all'art. 3 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 41 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

27.10

MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

Conseguentemente gli importi di cui all'art. 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.

27.14

FERRARI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Con riferimento ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.».

27.16

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 114» aggiungere le seguenti: «e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.».*

27.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020».

27.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1».

27.23

LAUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree periferiche delle città metropolitane caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono altresì individuati gli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico volti ad individuare le zone periferiche urbane interessate dall'agevolazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per la selezione e la perimetrazione delle zone periferi-

che urbane interessate dall'agevolazione, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado e di grave situazioni di disagio socioeconomico. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114».

27.26

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

27.0.3

DAL MAS, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.

4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa».

Art. 28.

Art. 28

28.0.4 (testo 2)

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale

complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese; aver approvato e depositato almeno due bilanci;

non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

28.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Destinazione dei fondi strutturali per
la coesione territoriale al Mezzogiorno)*

1. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla

legge 27 dicembre 2019., n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 29

29.2

PIRRO, PUGLIA, CASTELLONE, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI

Dopo i comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.»

29.11

ENDRIZZI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le prestazioni aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatta salva, laddove prevista, la compartecipazione da parte degli utenti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.»

29.14

MARINELLO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, ORTIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le regioni sottoposte al piano di rientro, per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo n del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il

Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari a procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, che costituisce tetto di spesa.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

29.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dal presente articolo e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziare per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

29.18

MAUTONE, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «la supervisione» *con le seguenti:* «l'autorizzazione»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «riservata al medico specialista», *inserire le seguenti:* «Per le attività di refertazione, il Ministero dell'Università e della ricerca riconosce ai medici specialisti una specifica copertura assicurativa».

c) *al comma 7, dopo le parole:* «dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale» *inserire le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

29.19

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, ORTIS

Al comma 7, sostituire le parole: «al comma 6» con le seguenti: «al comma 5».

29.20

CANTÙ, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita In e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

29.30

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» inserire le seguenti: «eventualmente prorogabile».

29.31

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8 sostituire le parole: «nella tabella di cui all'allegato B» con le seguenti: «nella tabella di cui all'allegato A».

29.35

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Innovazione Tecnologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui al comma 9, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.».

29.41

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

29.0.1

DE PETRIS, COLLINA, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle

delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto."

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.710 milioni per l'anno 2021».

29.0.7

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento del sistema termale-nazionale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria

dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori -stabilimento ex INPS,' anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.9

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO,
PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Contributo per la riduzione del rischio infettivo)

1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, per fare fronte al fabbisogno di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo da effettuarsi, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/ 94 Parte prima, è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti e la distribuzione delle risorse in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

29.0.10

CASTELLONE, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Investimenti sulla formazione manageriale ai fini dell'accesso ai ruoli manageriali in sanità)

1. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in *leadership* e management in sanità, con il compito di formare ed addestrare i profili manageriali delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Per le finalità di cui al presente comma 1, l'Istituto Superiore di Sanità può collaborare con le Regioni e le Università nell'organizzazione di corsi di alta formazione e di master di II livello. L'Alta scuola di formazione in *leadership* e management in sanità è diretta da un comitato scientifico presieduto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e composto da un membro designato dal Ministero della Salute, un membro designato dal Ministero dell'Università e Ricerca, due membri designati dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, nonché due membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. Rientra, altresì, tra le prerogative del predetto comitato scientifico la verifica della corrispondenza dei corsi di formazione manageriale erogati sul territorio nazionale ai criteri generali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è incaricata di effettuare una valutazione indipendente, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, del management delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute o dalle Regioni. Gli esiti della valutazione sono comunicati al Ministero della Salute ed alla Regione di pertinenza.

3. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero l'aver svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio in posizioni dirigenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ovvero negli enti vigilati dal Ministero della Salute o negli enti vigilati dal Ministero dell'Università e Ricerca, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera c)";

b) al comma 4, lettera *c)*, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 4, lettera *e)*, terzo periodo, le parole: "e il termine per l'attivazione degli stessi" sono soppresse;

d) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *b)* attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera *a)*";

e) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60".

4. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue antecedentemente all'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università, i corsi per la formazione di cui al comma 1. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori

sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

4. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 9 dell'articolo 3-*bis* sono abrogati;

b) il comma 8 dell'articolo 15 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 16-*quinques* è sostituito dal seguente:

"1. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, è disciplinata dall'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per l'ammissione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitari e locali, delle aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal comma 4, lettera c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.";

d) i commi da 2 a 5 dell'articolo 16-*quinquies* sono abrogati".

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutato in 1 milioni di euro annui a partire l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.13

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA, LANIECE, PAVANELLI, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti sulla formazione del personale medico a supporto della medicina generale e delle cure primarie)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della

ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."

d) all'Allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

5. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

6. Il limite del 10 per cento indicato al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non trova applicazione con riferi-

mento alla specifica riserva di posti di cui al precedente comma, con riferimento al triennio accademico 2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022, non superando il limite ricettivo dichiarato per ciascuno scuola.

7. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.14

IWOBI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei

protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.15

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante - Passaporto sanitario elettronico)

1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.

2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.

4. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta"».

29.0.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del *budget* tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei

più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

29.0.18

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, premettere il seguente:

"04-*bis*. Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del .decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del

numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.";

b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al comma 04-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal venticinque al settantacinque per cento dell'accisa di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per ciascuna annualità il MEI; determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 04-*bis*. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle predette risorse aggiuntive, determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 04-*bis*. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili».

29.0.21

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute a:

a) attribuire le ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) attribuire incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) attribuire incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi.

Le regioni e le aziende sanitarie entro 6 mesi dal 31 dicembre 2020 espletano le procedure per l'inquadramento, a domanda nel molo sanitario nel limite della donazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, ai medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi».

Art. 30

30.0.1

ENDRIZZI, PUGLIA, PAVANELLI, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rilancio della rete di servizi odontoiatrici e provvidenze ai meno abbienti per l'accesso alle cure).

1. Al fine di favorire sia il rilancio delle attività e servizi nel settore odontoiatrico che l'inserimento e l'accesso dei giovani alla relativa professione, nonché assicurare al paziente consumatore una effettiva pariteticità ed uniformità di garanzie nell'ambito della concorrenzialità dei servizi odontoiatrici ed evitare che possa subire pregiudizi sul piano assistenziale ed economico da interruzioni dell'attività per crisi di impresa o per insolvenza, a far tempo dal 1° Luglio 2021 l'attività odontoiatrica è esercitata in via individuale, associata e da modelli societari professionali improntati all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non soggetti a fallimento o a procedure concorsuali, o da strutture imprenditoriali, individuali o societarie, ove le prestazioni relative ai piani di trattamento e cura del paziente sono oggetto di fatturazione in nome e per conto dei professionisti odontoiatri ivi operanti.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato alla realizzazione di un piano di accesso alle cure odontoiatriche per le fasce di popolazione meno abbiente, tramite l'assegnazione di un

contributo, in ragione del reddito ISEE e con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli. La prescrizione delle terapie necessarie è effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali. Il fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 ed è alimentato con il maggior gettito derivante dalle entrate di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2021, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la quantificazione del contributo e per il suo riconoscimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.

2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.

3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma

precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).».

30.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, e specialisti, biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale compresi gli analoghi dirigenti del Ministero della Salute che, in virtù dell'articolo 1 della legge 833/78 è parte dello stesso Sistema Sanitario Nazionale, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio"».

30.0.8

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attività svolta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, dopo le parole: "i fondi incentivanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché possono riconoscere un *bonus* di 1.000 euro ai medici in formazione specialistica per l'attività svolta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020"».

30.0.10

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16/10/2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: "e direttore scientifico" e nel terzo periodo le parole da: "il direttore scientifico" a: "grande dimensione";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione".».

30.0.15

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l'"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale".».

30.0.17

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinqies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-*septies*. In attuazione della presente disposizione, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano è autorizzato ad istituire una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

1-*octies*. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni"».

30.0.25

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'art.125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'art. 130 bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021,

2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: "di prossimità", o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.».

30.0.26

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza", con uno stanziamento di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle

vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse mediante il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziata ai sensi del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4.»

Art. 31

31.6

COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il Ministero della salute il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prorogato al 28 febbraio 2021».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, e del Ministero della salute».

31.0.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 50.000 per il 2021 e in euro 200.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

31.0.7

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.».

31.0.10 (testo 2)

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo aggiungere in fine il seguente:

«Art. 31-bis.

(Valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica)

1. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per equiparare i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazio-

ni miste pubblico private, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le strutture pubbliche del SSN, ai soli fini dei concorsi di assunzione.»

31.0.11

ASTORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Coloro i quali hanno conseguito il diploma di massofisioterapista ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, entro il 30 dicembre 2018, qualora entro il 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono presentare domanda di iscrizione con riserva in detti elenchi entro il 31 dicembre 2020. Lo scioglimento della riserva avverrà a seguito di dimostrazione da parte dell'iscritto di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuati vi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione di detto requisito comporterà la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.».

31.0.12

IORI, BOLDRINI, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.».

31.0.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizione in materia di ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Entro trenta giorni dalla distribuzione delle cariche di cui all'articolo 20, ogni consigliere eletto può proporre ricorso avverso la predetta distribuzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di tre mesi. Tutti i termini previsti per i ricorsi innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in materia elettorale sono ridotti della metà"».

31.0.15

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1 All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili".».

31.0.17

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni sul finanziamento dell'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento».

31.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e

aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'Area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali.

2. L'Aifa, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può, altresì, avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alla qualifiche di Area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di Area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La dotazione organica di Aifa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.

4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

5. Per far fronte alle esigenze di cui al comma 1, l'Aifa può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto alla percentuale ivi prevista, ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nonché ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, rispetto alla percentuale ivi prevista.

6. Per ciascuno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 5, è previsto, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito e alle qualificazioni professionali possedute, un emolumento aggiuntivo pari a 40.000 euro lordi annui.

7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Aifa ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

31.0.34

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai

sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

31.0.37

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

31.0.38

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggioren-

ni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.».

31.0.39

FREGOLENT, LUNESU, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera 12), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.40

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.44

MARINELLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

31.0.46

MAUTONE, PUGLIA, ORTIS, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sta-

bilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

- a)* alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;
- b)* alle tipologie di strutture materno-infantili;
- c)* alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- d)* alle tipologie di strutture sanitarie;
- e)* agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
- f)* ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;
- g)* alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;
- h)* alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.51

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quater*, comma 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-*quinqies* sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».

Art. 32

32.3

FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro» *con le seguenti:* «468 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 milioni di euro»;

b) *al comma 2, le parole* «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:» *sono sostituite dalle parole* «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata:»;

c) *dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle isti-

tuzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

d) *al comma 7, sostituire le parole:* «400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro» *con le seguenti:* «468 milioni di euro nel anno 2020 e di 700 milioni di euro»

Conseguentemente,

- *all'articolo 114, comma 4, Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «182 milioni di euro per l'anno 2020»;

- *all'articolo 114, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 32, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

32.5

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, le parole: «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» sono sostituite dalle parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2020 e 152 milioni per l'anno 2021, si provvede:

- Per 68 milioni per l'anno 2020 e 53 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

- Per 99 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

32.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» con le parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole «alternando attività didattica ad», con le seguenti «integrando l'attività didattica con» e dopo le parole «motorio-sportivo», aggiungere le seguenti «in orario extrascolastico»;*

b) *Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo;*

c) *Al comma 3, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di remunerare le prestazioni del personale DSGA impegnato a supportare l'Amministrazione in tutte le attività necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico, vengono stanziati 10 milioni di euro. I criteri di riparto di dette risorse tra il personale saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale tenendo conto della complessità delle istituzioni scolastiche. Al relativo onere*

si provvede mediante risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, II 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

d) *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 213-bis del D. L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, sopprimere le parole da "In caso di sospensione" fino a "alcun indennizzo"».

e) *Il comma 4 è soppresso.*

f) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "valutazione finale", sono sostituite dalle seguenti "valutazione intermedia e finale"».

32.12

GRANATO, PUGLIA, DE LUCIA, CORRADO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», *inserire le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41»;

2) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli assistenti amministrativi nonché al personale docente, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19 come da accertamento di medici e strutture competenti che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Scuola del 25 giugno 2008 abbia chiesto e ottenuto l'utilizzazione in altri compiti. Ai fini dell'accertamento dell'inidoneità dovuta a condizioni di fragilità di cui al precedente periodo, il giudizio espresso dal medico competente è sottoposto, ai fini della conferma, alla Commissione Medica di Verifica che si esprime entro il termine di trenta giorni.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione, sono ripartite e erogate le risorse per effettuare la sorveglianza sanita-

ria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio tramite i servizi territoriali dell'INAIL. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

c) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione", sono inserite le seguenti: "periodica e".

7-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1";

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.»;

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione", sono sostituite dalla seguente: "predetto";

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie

di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre materie di tipologia linguistica o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma t. Il personale è collocato fuori molo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

2) al comma 2, le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono soppresse;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144", sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono soppresse.

7-quater. Le lettere a), b), d) e g) del comma 7-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

7-quinquies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, il personale già collocato fuori molo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori molo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai moli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori molo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.

32.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non è punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p».

32.14

GRANATO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, DE LUCIA, CORRADO

Sostituire il comma con il seguente:

«5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate, includendo altresì la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti.

L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata"».

32.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

32.19

GRANATO, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché i principi di trasparenza e pubblicità, nel sistema nazionale di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, e 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale competente alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni."».

32.20

ANGRISANI, GRANATO, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1° dicembre 2020".

7-ter. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2020/2021, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a i milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.28

COLTORTI, ACCOTO, AGOSTINELLI, FEDE, ROMAGNOLI, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. AI fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi dell'avviso pubblico Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 30 milioni per l'anno 2020.

32.0.2

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la prece-

denza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.0.3

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di soste-

gno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

'3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

32.0.4

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:

'3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema. AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità

diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito"».

32.0.8

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in molo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in molo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In seguito alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato, ai titolari degli stessi è riconosciuta l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo".

3. Agli oneri derivante dal comma 2, valutato nel limite massimo di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

32.0.11

RAMPI, VERDUCCI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, con immediata presa di servizio. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei limiti del 30 per cento della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma I possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli

articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la parola «250» con la seguente: «242» e la parola: «50» con la seguente: «38».

32.0.12

GRANATO, PUGLIA, DE LUCIA, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche).

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. La decorrenza giuridica ed economica dei relativi

contratti decorre dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50%, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, di cui al citato decreto-legge 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relati-

vo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di 20 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.14

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.11 suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni

di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.20

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

32.0.22

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di valutazione degli alunni della scuola primaria)

1. Al fine di dare omogeneità e coerenza ai processi di valutazione degli alunni della scuola primaria, il comma 2-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il

curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione."».

32.0.23

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi.»

Art. 33

33.1

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «università,» inserire le seguenti: «e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica».

33.4

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero

dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

2-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

2-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

33.5

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, alle Residenze Statali e ai Collegi universitari di merito accreditati di cui al Decreto Dirigenziale n. 38844 del 10 dicembre 2019, è riconosciuto un contributo di 6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma *2-bis* è ripartito tra le Residenze statali e i Collegi universitari di merito accreditati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 novembre 2018, n. 763.

2-quater. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

33.6

FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini della attuazione della riforma e quindi della elaborazione ed emanazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti, ciascuna istituzione di cui all'articolo 1, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, può sperimentare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti"».

33.8 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis) All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche".

2-ter). Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-quater) Per l'anno 2020, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni

dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

33.0.1

IORI, DE PETRIS, BOLDRINI, LAFORGIA, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di garantire la presenza degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 145 del 2018, nonché al fine di evitare contenziosi, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del molo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogico elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti

informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

33.0.6

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.

3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del cenì Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.

4. 1 contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

33.0.15

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per il 2021, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

33.0.18

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI, ALFIERI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riorganizzazione e rilancio del sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero)

1. Allo scopo di riorganizzare, consolidare e rilanciare il sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero nel quadro della promozione integrata del sistema Paese nel mondo, in conseguenza delle criticità venutesi a determinare a seguito della pandemia da Covid-19, le risorse previste per il settore di cui al capitolo 3153, Tabella n. 6, dello Stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale sono integrate per il 2020 di 1.000.000 euro e per il 2021 di 2.350.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

Art. 34

34.2

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «alla ricerca e sviluppo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali».

Art. 35

35.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici».

35.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario», con le seguenti: «euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario».*

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 12.610.836» con le seguenti: «euro 23.012.587,4».

2. *ai maggiori oneri, pari a euro 10.401,751,40, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «239.598.248,6 euro».

35.0.1

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni concernenti la sicurezza delle aree periferiche e montane)

i. Al fine di garantire la sicurezza dei territori, in particolare nelle aree periferiche e montane caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, i provvedimenti di soppressione dei distaccamenti di Polizia stradale in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.

2. Sino alla data di cui al comma t, gli enti locali favoriscono modalità di coinvolgimento e confronto delle comunità locali con la Polizia di Stato, al fine di giungere a soluzioni condivise per il rafforzamento dei presidi operativi di pubblica sicurezza, soprattutto nelle aree periferiche e montane».

35.0.3

MININNO, ORTIS, VATTUONE, PUGLIA, ROMANO, DI MICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga termini in materia di esenzione dal servizio, procedure concorsuali e corsi di formazione nei Comparti difesa, sicurezza e soccorso)

1. Al fine di consentire la corretta funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di garantire lo svolgimento in sicurezza dal rischio di contagio da COVID-19 dei relativi concorsi e dei corsi di formazione, i termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati, senza soluzione di continuità, fino al 15 ottobre 2020».

Art. 36

36.1

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale infermiere».

36.0.2

DE FALCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

Art. 37

37.3

LOMUTI, PIARULLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. AI fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314

del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «euro 41.245.140» con le seguenti: «euro 42.895.140».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020.

37.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-ter. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente."

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

37.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni", sono aggiunte le seguenti: "; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio

speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola "gabinetto", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

Art. 37-ter.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

d) all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37-*quater*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, nel primo periodo, l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

b) al comma 25, nel primo periodo:

1) l'importo "24.234.834 di euro" è sostituito da "24.234.635 di euro";

2) dopo le parole "per prestazioni di lavoro straordinario" sono inserite le seguenti "eccedente rispetto al monte ore previsto";

3) dopo le parole "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti "e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui all'articolo 3, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

4) l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

5) l'importo "di euro 4.480.980" è sostituito da "di euro 2.389.856", dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole "mediazione culturale," sono inserite le seguenti "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio";

c) al comma 25, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli oneri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno relativi al 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario"».

37.0.2 (testo 2)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 37 inserire i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni di competenza del Ministro dell'interno)

1. La competenza al rilascio delle licenze previste dagli articoli 28 e 46 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 9, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi.

3. Alla tabella A, parte I, punto 36, colonna "concentrazione di regimi amministrativi" del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le parole da "Nel caso di esercizi di minuta vendita" a "VVF" sono soppresse.

4. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 14 novembre 2020, è prorogata al 15 novembre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 novembre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui

ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1° settembre ed il 14 novembre 2020.«

Art. 37-ter.

(Norme in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 dopo le parole "impiego nel territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,".

Art. 37-sexies.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

37.0.4

SANTANGELO, FEDE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORONESE, DE LUCIA, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di idonei del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato).

1. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali dell'organo, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono assunti gli idonei della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, a domanda e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del comma *i* dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Le assunzioni avvengono nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.».

37.0.9

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d)*, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.

Art. 38

38.0.1

MAIORINO, PUGLIA, PAVANELLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PIRRO, NATURALE, MONTEVECCHI, VACCARO, VANIN, LANZI, EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, Giuseppe PISANI, PIARULLI, ORTIS, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, MORONESE, ACCOTO, MORRA, DI NICOLA, DI MICCO, MARINELLO, ROMANO, MOLLAME, PRESUTTO, GRANATO, MANTERO, RUSSO, MAUTONE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma i, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino

in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*»;

c) à comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, del decreto-legge, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le

modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*»;

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.3 (testo 2)

CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocità e semplificare le procedure amministrative che concernono il rico-

noscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Definizione) 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

38.0.7

GARAVINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. All'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 39

39.1

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese,» inserire le seguenti: «, compresi i man-

cati incassi del contributo di estrazione previsti dalla normativa regionale dei Comuni dei Distretti Lapedei,».

39.2

PEROSINO, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere i commi 2, 3 e 4;*
 - b) *al comma 5 dopo le parole: «di bilancio» aggiungere le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».*
-

39.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

39.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PICHETTO FRATIN, COMINCINI, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari-al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

39.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono

definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari-agli importi di cui al periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

39.0.13

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1. Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dei COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021».

39.0.16

TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-ter.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

39.0.17

MOLES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

39.0.18

CIOFFI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente a garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente da garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

c) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", prevedendo altresì modalità che assicurino l'esclusiva disponibilità in capo alla pubblica amministrazione delle chiavi crittografiche necessarie alla lettura dei dati."».

Art. 41

41.0.2 (testo 2)

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";

b. è aggiunto infine il seguente periodo:

"La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. c), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento".

1. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a). Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.».

Art. 42

42.1

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

42.2

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

42.0.1

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, BOTTICI, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli articoli 243-bis e 243-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 243-bis. - (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) -

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto fi-

nanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera *a*), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione di adozione del piano.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera *a)* del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

- i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

- residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere *b)* e *c)*, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera *g)*, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma *r* dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater. - (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa) - 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'Interno.

2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.

3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di *to* giorni dall'adozione.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.

6. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

7. Il decreto ministeriale di approvazione o di diniego del piano può essere impugnato nei termini e nei modi di legge. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-*bis*, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, nonché il mancato invio delle relazioni di cui al comma 6, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

42.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della Regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.»

Art. 43

43.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43 bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo

di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
Totale	100,00%	250.000.000,00

43.0.5

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

43.0.7

FLORIS, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102", e prima della seguente: "nonché" sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna,".

3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso"».

43.0.8

DE SIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il molo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.

2. Nel molo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.

3. Gli avvocati appartenenti al molo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al molo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il molo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale».

43.0.11

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, MORONESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il riconoscimento in via prioritaria della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che svolgono la loro attività in territori periferici ed insulari».

43.0.12

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)

i. Ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette a mezzo di molo esattoriale e cartelle di pagamento».

Art. 44

44.0.1 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-*quinqies* dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.»"

d) al comma 4 le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

e) al comma 5, dopo le parole «imprese beneficiarie» sono inserite le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

5-*ter*. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese de-

tentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.»;

g) al comma 6, le parole «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera f), capoverso 5-*ter* del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.7."

44.0.3 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del Dlgs. 111/2004, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli

effetti servizi di interesse regionale. Fino alla data di decorrenza dei contratti di cui al periodo precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura la continuità dei collegamenti di cui al comma 1 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze mantiene la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento del relativo corrispettivo.

3. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono assegnate per il 33,13 per cento alla Regione Veneto e per il 66,87 per cento alla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi sono incrementate di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziata per il periodo 2009 - 2020, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi."

44.0.4

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficia re del contributo nella misura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità

di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

44.0.6

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso da parte degli Enti Locali all'incentivo "ecobonus" per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni».

44.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure per la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di contratti stipulati con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti stipulati con gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al secondo periodo, le parole: "Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al primo periodo";

c) al terzo periodo le parole: "sono ripartite tra i comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sono ripartite tra i soggetti di cui al primo periodo";

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse del fondo con risorse proprie"».

44.0.8

VATTUONE, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di Polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi».

44.0.9

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

Art. 45

45.1

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE, MONTEVECCHI, QUARTO, TRENTACOSTE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «51-bis» aggiungere, in fine, il seguente:*

«51-ter. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti interventi integrati, così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 novembre 2014, n. 164, le risorse di cui al comma 51-bis, sono finalizzate, altresì, alla realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tali risorse, nella misura di due milioni di euro annui, sono assegnate a ciascuna regione. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione delle predette risorse».

45.2

BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080:

1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive"».

45.4

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento" e le seguenti: "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le parole: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

2) sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della

contabilità finanziaria « allegato 4.2 » al decreto legislativo 23 giugno 2001 n. 118 « punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva»;

c) sopprimere il comma 1083».

45.5

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente:

«2-bis. Per rafforzare gli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, anche al fine di favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari tecnici altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato » Città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:*
«215 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro».

45.0.1

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di province e città metropolitane)

1. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 30 giugno 2021, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2021. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore".

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forare di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

Art. 46

46.0.1 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 46-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1^a luglio 1999, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. All' articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "lettere a) e b)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi".»

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

46.0.3

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, le parole: "entro il 15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre";

b) al comma 34, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31 dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno"».

46.0.4

Simone BOSSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46 -bis.

(Interventi per il restauro delle mura storiche)

1. Ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche della città di Pizzighettone, è autorizzata la spesa di 250.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250.000 euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, relativo, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

46.0.5

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.6

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, alla Regione Veneto è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.8

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

*(Misure urgenti a favore dei territori della Provincia di
Alessandria interessati da eventi atmosferici eccezionali)*

1. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi l'1 e il 2 agosto 2020 nella Provincia di Alessandria, sono stanziati a favore della regione Piemonte e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2020».

*Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:
«250 milioni» con le seguenti: «240 milioni».*

46.0.9

PESCO, PUGLIA, ANASTASI, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche del sisma bonus per immobili destinati ad attività produttive)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e ad attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "con superficie inferiore a mille metri quadri";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive di superficie uguale o superiore a mille metri quadri, l'ammontare complessivo delle spese è determinato in euro per metro quadrato, per ciascun arco, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili:

- 1) da 1.000 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato;
 - 2) da 2.000 a 5.999 metri quadrati;
 - 3) 50 euro per metro quadrato;
 - 4) oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.».
-

46.0.10

SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2018 al 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

46.0.12

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 47

47.2

MORONESE, CAMPAGNA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, VANIN, ANASTASI, MININNO, ANGRISANI, BOTTO, ROMANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, GIANNUZZI, LEONE, QUARTO, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 dicembre."».

47.0.1

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste)

1. L'articolo 19 della 23 febbraio 2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (*Restituzione di beni immobili*) -1. La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia viene utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già "Narodni dom", è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiinica -Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in Studijska knjiZnica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e Ministero delle finanze.

2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già "Trgovski dom" e della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico"».

47.0.5

CORTI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

Art. 48

48.0.1

CROATTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

48.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

Art. 49

49.1

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo

a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

49.4

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, ABATE, L'ABBATE, MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, RUSSO, VANIN, MORONESE

Al comma i, dopo le parole: «secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza» inserire le seguenti: «del manufatto, alla pericolosità idrogeologica del sito dove insiste l'opera.»

49.6

RICCIARDI, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte della dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di ponti e viadotti realizzati in calcestruzzo armato precompresso. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è altresì definita la quota parte destinata alle finalità di cui al precedente periodo ed il relativo riparto».

49.8

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. AI decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, o suo delegato, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designa-

ti dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale del Dipartimento della Polizia stradale della Polizia di stato, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma n è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie.";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis.

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza' alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita con Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza', corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo di cui all'articolo 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del 'progetto della sicurezza', la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo della galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui a comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzia l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui 10-ter.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre agli Uffici Territoriali di Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, gli Uffici Territoriali di Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi ovvero ulteriori limita-

zioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma io, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis comma 8.";

c) all'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

2-ter. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 2-bis».

49.9

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Fondo unico ANAS', le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina' in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981', sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

49.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, SAPONARA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1».

49.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Aggiornamento delle disposizioni del Codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738. - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricor-

rano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752"».

Art. 50

50.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGGI,
GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti: "di tre anni".

50.0.8

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" .

Art. 51

51.1

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: "dal codice unico di progetto (CUP)" aggiungere le seguenti: "nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.";*

c) *al comma 2 dopo le parole: "del presente decreto," aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 24, comma 5 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,";*

d) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

"2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80% sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20% entro il 30 aprile"».

51.2

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, ABATE, L'ABBATE, MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, RUSSO, VANIN, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma i, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «31 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare ai comuni capoluogo di provincia, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Ai comuni capoluogo di provincia, si applicano le stesse disposizioni previste per i centri metropolitani di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».

51.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

51.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.8

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

3-ter. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-quater. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».

51.10

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di

utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

3-ter. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *1-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

51.11

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO, GALLICCHIO, L'ABBATE, MORONESE, QUARTO

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«*3-bis.* Al fine di favorire le operazioni di bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali con bilancio in disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare i finanziamenti disponibili per le operazioni di bonifica con vincolo di destinazione esclusivamente a tale finalità di risanamento ambientale.».

51.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-ter.* Al fine di agevolare da parte di soggetti pubblici e privati il ricorso ad appalti di manutenzione del territorio e del verde, anche per realizzare interventi di contrasto alle emissioni inquinanti, all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto alla data del 25 agosto 2016 attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."».

51.0.11 (testo 2)

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura).

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (Visual Line of Sight)";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

51.0.12

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società

civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED", avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo *network* presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio". La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS e il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED" presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

3. Le attività dell'Osservatorio:

a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;

f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero.

g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto *g)* è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della EISPMED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività».

Art. 52

52.1

FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 57, comma 2-*quater*, lettera *a)*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 19 dicembre 2019, n. 157, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.0.1

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere».

52.0.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure in materia di tributi locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso

allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

52.0.5

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento e gli oneri della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.11

DE POLI, MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI,
FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.14

LEONE, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione del cassetto tributi comunali)

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali degli Enti Locali è istituito il cassetto dei tributi comunali nell'ambito del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo i, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il cassetto di cui al comma i rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali. Dette informazioni sono fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma i, sono fruibili tutte le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, stante la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori e ferma restando la possibilità per i contribuenti di accedere al cassetto dei tributi comunali mediante l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale ovvero della Carta d'identità elettronica».

Art. 53

53.2

MANGIALAVORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione».

53.4

AUDDINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo di cui al periodo precedente, limitatamente alle risorse ivi previste, è destinato anche ai comuni capoluoghi di provincia per i quali sia stata trasmessa alla Corte dei Conti la redazione finale sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'articolo 243-*quater*, comma i del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

53.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-*ter*, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-*ter*. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia

e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a*);

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti.».

53.8

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CORRADO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale prevista dall'articolo 243, comma 2, lettera *a*) del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».

Art. 54

54.2

FERRARI, NANNICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020"».

54.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 107, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020."».

54.4

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.».

54.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020».

Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

54.0.5

LUCIDI, BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia

degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020».

54.0.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza».

54.0.12

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "in ogni caso non oltre la durata della consiliatura," sono soppresse.

2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "quindici annualità" sono sostituite dalle seguenti: "trenta annualità"».

54.0.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Non rientrano, altresì, nel predetto limite, le spese di personale necessarie per garantire i servizi scolastici, educativi, sociali e socio assistenziali, nonché le spese sostenute per il personale appartenente alle categorie protette. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

54.0.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.21

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020».

54.0.22

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti)

1. Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese.";

b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1"».

54.0.23

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

b) al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

- c) al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- d) al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021"».
-

54.0.28

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997"».

Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

Art. 55

55.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

55.0.4

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) è abrogato».

Art. 56

56.0.1

SANTANGELO, MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI, TRENTACOSTE, DONNO, MAIORINO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano presso un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro il trentesimo giorno dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano, lavorano o si trovano in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, se si tratta di lavoratore autonomo, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale procede alla verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 57

57.1

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 57 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

- al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

- al comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2020.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».

Agli oneri di cui alle lettere a) e b) si provvede ai sensi dell'articolo 114.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole «e del sisma del 2016,» sono aggiunte le seguenti:* «nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;

2) *dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:* «A tal fine sono definiti criteri e modalità con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020.».

e) dopo il comma 3 sono inseriti seguenti:

«3-bis All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole »sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.«, sono aggiunte le seguenti: »Le unità con funzioni di livello dirigenziale non generale possono essere reclutate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga alle percentuali previste al primo periodo del medesimo comma.

3-ter. All'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il Commissario straordinario, fermo restando quanto

previsto al comma 3, può reclutare ulteriori due unità di livello dirigenziale non generale secondo le modalità previste al medesimo comma 3."

3-quater. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma del 2016 e 2017, il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può destinare ulteriori risorse di personale destinate ad operare presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, utilizzando le risorse della contabilità speciale già stanziata e non utilizzate negli anni 2017, 2018 e 2019, fino ad un importo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per tali finalità il Commissario straordinario stipula apposite convenzioni con Invitalia e Fintecna.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto".

3-quinquies. Allo scopo di costituire un contingente di personale specializzato ed esperto nella gestione dei processi di ricostruzione da poter impiegare anche sull'intero territorio nazionale per assicurare, per limitati periodi di tempo, un qualificato sostegno all'avviamento delle strutture di supporto dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile, il personale assunto a tempo determinato di cui al comma 3, entro il limite massimo di 300 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undicies*, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

3-sexies. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-septies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-octies. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

f) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a)* attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c)* incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d)* sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati

destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

g) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al collima 3 le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

h) dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«*18-bis.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del DL del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 cornuta 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18-ter. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

57.3

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

57.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei Comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni».

57.5

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi del contributo per l'anno 2021 per ciascuno dei Comuni di cui al medesimo articolo 14, comma 12-ter, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nel limite di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 114, comma 4, del presente decreto.

57.9

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MIRABELLI, FERRARI, ALFIERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariati, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali dei predetti crateri. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di

cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.»;

c) *al comma 15:*

- *al primo periodo, dopo le parole:* «dagli eventi sismici» *aggiungere le seguenti:* «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;

- *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.»;

- *aggiungere infine il seguente periodo:* «Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"»;

d) *al comma 16 sopprimere le parole:* «per l'anno 2021», *ovunque ricorrono;*

e) *dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

18-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

18-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

18-quinquies. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

18-*sexies*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

18-*septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

18-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

18-*nonies*. Agli oneri derivanti dal comma 18-*sexies*, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal comma 18-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: « 235 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

57.10

PARAGONE

Al comma 3 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.11

DI GIROLAMO, PUGLIA, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorporamento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 30 settembre 2020, sono prorogate fino al 31 marzo 2021.

3-ter. All'articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti";

b) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

"9-bis. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del citato articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.

9-ter. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 9-bis, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 9-bis, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

9-quater. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

9-quinquies. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Seconda - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate, ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*sexies*. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinqüies*, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*septies*. All'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

'3-*bis*. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei Comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-*ter*. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui al comma 5'.

9-*octies*. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)'''».

57.12

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni

della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, si applicano, in quanto compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui al precedente periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori, prevista dall'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è soppressa e gli operatori economici già iscritti confluiscono nella predetta Anagrafe, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 ottobre 2017 n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, è abrogato».

57.15

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "fino a un valore massimo del" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno il"».

57.16

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate

in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.

Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.18

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,

PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.19

ACCOTO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle Regioni e agli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.20

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma 3-*quinqües* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.21

ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, PAZZAGLINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma 3-*quinqües* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.22

PAGANO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto

periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma *3-quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.26

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«*3-bis.* All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltretché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020".

3-ter. All'articolo *9-viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata".

3-ter. Agli oneri di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «227,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 27,4 milioni di euro».

57.26-ter

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'art. 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.30

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-*viciesexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.31

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero del-

le diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.34

AGOSTINELLI, ACCOTO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

- b)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c)* incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d)* sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. « Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

57.35

PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.37

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli

anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.37-bis

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.39

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.40

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026;

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026"».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.41

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.43

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 6, sostituire le parole: «non hanno fruito in tutto o in parte» con le seguenti: «non hanno ancora avviato la fruizione».

57.45

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, a 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 745, le parole: «all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati i e 2»;

b) al comma 746, le parole: «31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016, nonché nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo precedente.».

57.49

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti parole: «le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico"»;

e) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi."».

57.51

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti, non diversi dai territori di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante Per la ricostruzione degli edifici può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque non superiore al 10%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

20. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedente comma, il Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato in uno dei Comuni di cui all'allegato più sopra indicato ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

21. Nei casi di cui al precedente comma, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto, dell'edificio e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

22. L'acquisto di edificio equivalente può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato aumentato di non oltre il 25%.

23. Al contributo così come sopra determinato si aggiunge in ogni caso la totale copertura delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile».

57.52

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti».

57.53

COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. Nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998 sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità anche da eventuali eventi sismici, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.»

57.54

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere il seguente comma:

«19. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016».

57.55

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BAGNAI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e, nel contempo, accelerare la conclusione della ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, procedono all'affidamento diretto di tutte le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro.».

57.57

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19 Si dispone l'apertura della Contabilità Speciale per ognuno dei comuni di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dal sisma del 26 Dicembre 2018, al fine di semplificare le procedure di assegnazione e affidare la gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, esclusivamente ai comuni».

57.59

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio

2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

20. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021.

21. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

22. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2021.

23. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese».

57.65

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per

metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati- 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato"».

57.66

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: "e ad attività produttiva" è soppressa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.".

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

57.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, BAGNAI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare

investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree.

2-ter. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma *2-bis*, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

57.68

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«19. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.69

ROMAGNOLI, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.71

DRAGO, ANASTASI

All'articolo 57 è inserito il seguente comma:

«Art. 57.

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

19. Nei comuni di cui all'allegato 1) decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 Giugno 2019, n. 55, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 Maggio 2018, n. 55, convertito in legge 24 Luglio 2018, n. 89.

20. Quanto riferito nel comma precedente si rimanda ai decreti attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma».

57.73

MALLEGNI

Dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: "e cantieri privati della ricostruzione post sisma"».

57.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti parole: "di tre anni"».

57.0.3

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES,
RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119 del decreto legge decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".;

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'art. 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'art. 119 comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da "sostenute dal 1° luglio 2020" fino a "di pari importo," sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere *a*), *b*), e *c*), ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,"».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

57.0.7

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancia e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, per entrambi gli Uffici Speciali per la ricostruzione, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con le funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti. Gli oneri derivanti dal compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori, comunque contenuti nei limiti massimi determinati dalla legge in riferimento ai revisori degli Enti Locali, sono a carico degli Uffici speciali a valere sui propri fondi".

2. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020".

3. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: « 234 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

57.0.16

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO,

CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola "privata" è soppressa».

57.0.17

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa».

57.0.22

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente: "Gli Uffici

speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.27

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. E sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

57.0.28

TOFFANIN, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle

province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al DPGR n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250», con la seguente: «200».

57.0.29

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.30

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 'Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *e*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato - a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

57.0.31

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica pro-

fessionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.32

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

57.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli

uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

57.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.»

57.0.36

DE PETRIS, D'ALFONSO, VERDUCCI, ASTORRE, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente". La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

2. La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *a)*, e *b)*;

d) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;

h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera *c*) è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter*, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. La Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *d*). Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui alla lettera *e*), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter* della Legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

10. Il Provveditore Interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente punto 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del-

l'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

11. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del punto 3. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento».

57.0.42

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

57.0.45

MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori norme per garantire il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

3. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il comma 762 dell'articolo i della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 122 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

57.0.46

LOMUTI, PUGLIA, MORRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'articolo 132-*bis*, comma 1, dopo la lettera *a-bis*), è inserita la seguente:

"*a-ter*) ai delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater* e 452-*quaterdecies* del codice penale"».

57.0.48 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ammodernamento infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, ovvero risorse specifiche per il progetto denominato "Mare-Monti")

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riquilificazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziati risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi in variante, ammodernamento e costruzione viari nell'ambito del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. I territori rientranti nella perimetrazione della zona franca urbana istituita ai sensi del comma 1 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono ulteriormente definiti con decreto del Commissario per la ricostruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate, in considerazione dell'inasprimento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2020».

57.0.51

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle finzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

57.0.57

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse».

57.0.63

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine "condomini" di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a)*, ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari».

57.0.64

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

57.0.65

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI,
BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO,
CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS,
GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI,
MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,
PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI,
SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,

n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

57.0.66

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.0.67

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli ecce-

zionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione *post* sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.».

57.0.68

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

57.0.69

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

57.0.70

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge

4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

57.0.71

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.72

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI,

MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.».

57.0.73

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.74

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-*bis*.

1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.

2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

57.0.75

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "Nelle zone omogenee" fino a: "vigenti" sono soppresse.».

57.0.76

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 23-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di inizio attività", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

57.0.77

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A", sono soppresse e le seguenti: "siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente" sono sostituite con le parole: "sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"».

Art. 58

058.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 0.58.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

058.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 0-58.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021"».

058.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

Art. 0.58s.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo,

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

58.2

STEFANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «ristorazione», aggiungere le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» aggiungere le seguenti: «47.80 e 47.81».*

58.4

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «ristorazione» aggiungere le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;*

b) *al comma 2, dopo la parola: «56.29.20», aggiungere le seguenti: «47.80 e 47.81».*

58.5

FAZZOLARI

Al comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «620.075.000 euro».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 24, sopprimere il comma 1;*

b) *all'articolo 67, sopprimere il comma 4.*

58.6

NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota della dotazione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, è destinata all'acquisto di olio italiano DOP e IGP.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «anche DOP e IGP», *con le seguenti:* «anche DOP, IGP, STG e PAT»;

c) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I criteri di attribuzione del contributo assicurano la priorità ai soggetti interessati che documentano, con le modalità di cui al comma 3, di avere acquistato prevalentemente prodotti *Made in Italy*.».

58.8 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, sostituire le parole "codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20" con le seguenti "codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.10.30, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00".

2. Al comma 11, sostituire le parole: "nel limite di 600 milioni di euro" *con le seguenti* "nel limite di 680 milioni di euro".

58.9

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» *con le seguenti:* «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20»;

b) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

11-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà di mercato delle produzioni lattiero casearie conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle cooperative agricole della filiera lattiero casearia che nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 maggio del corrente anno hanno incrementato il ritiro di latte di almeno il 5 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019, è concesso un contributo proporzionale all'incremento in volume del latte ritirato nel periodo di riferimento.

11-quater. Il contributo di cui al comma 11-ter è concesso a condizione che le aziende conferenti e lo stesso latte conferito siano trattate con le medesime condizioni di tutti gli altri conferenti e di tutto l'altro prodotto conferito nel medesimo periodo.

11-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 11-ter nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 11-quater.

11-sexies. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-leg-

ge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-*septies*. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

11-*octies*. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1."

11-*novies*. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

11-*decies*. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne".

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-*ter* a 11-*septies*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché misure in favore del settore agricolo, lattiero-caseario e della pesca».

58.11

ABATE, PUGLIA, L'ABBATE, TRENTACOSTE, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.15

ACCOTO, DELL'OLIO, NATURALE, PUGLIA, L'ABBATE, MININNO, GIANNUZZI, LANNUTTI, PRESUTTO, PACIFICO, ANGRISANI, LA MURA, CROATTI, DONNO, MOLLAME, GALLICCHIO, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» inserire le seguenti: «56.21.00,».

58.16

FANTETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» aggiungere le seguenti: «56.21.00,».

58.17

CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» aggiungere le seguenti: «56.21,00,».

58.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.31

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Sostituire i commi 7 e 8, con i seguenti:

«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari nelle modalità da determinarsi con il decreto di cui al comma 10, e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'Ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 20.000, euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'Ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei moli di riscossione coattiva». Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, a decorrere dall'anno 2021 l'Ispettorato centrale

della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*ter*, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

58.38

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) i commi da 634 a 652 sono abrogati"».

58.39

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) i commi da 661 a 676 sono abrogati"».

58.0.1

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.».

58.0.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114, comma 4.».

58.0.8

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)

1. Al fine di sostenere interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al

comma i, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

58.0.35

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25».

58.0.39

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, PRESUTTO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni per la filiera brassicola)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498 è abrogato.».

58.0.40

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti in materia di agricoltura)

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.

2. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 2.

4. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione,

"Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediante atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l'eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto procede all'emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.42

ABATE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo t, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".

3. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313".

4. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 dell'allegato, recante il Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale, al decreto ministeriale 11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io dell'allegato recante il Manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni particolari per il vino e l'idromele";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. All'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre".

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella allegata al decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

58.0.43

MANTERO, MOLLAME, TRENTACOSTE, ANASTASI, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b*) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis"».

58.0.44

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)* - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei

requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

- a) revoca del certificato di accreditamento;
- b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;
- c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma i, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo di controllo a cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5."».

58.0.45

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20 in materia di controlli sull'agricoltura biologica)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è abrogata;
- b) all'Allegato 2, lettera c), al numero 8, lettera b) le parole: "I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Le decisioni adottate dall'organo collegiale hanno natura vincolante per la parte ricorrente e per la parte resistente."».

58.0.48

TARICCO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Promozione del digestato nell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti";

b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-bis.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-bis.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-bis.3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispet-

to delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

4. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile"».

58.0.51

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui le richieste di contributo alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica non superino le risorse finanziarie di cui al comma i, al fine di far fronte alla crisi di mercato

nel settore vitivinicolo dovuta alla diffusione del *virus* COVID-19, è attivata la distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica ottenuti fino alla campagna vitivinicola 2019/2020 e detenuti alla data del 31 luglio 2020, come da dichiarazione di giacenza presentata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) entro il 10 settembre 2020. L'alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 1-bis."».

58.0.53

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di diffida e di semplificazione nel settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni".

2. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 7 e 7-bis sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti

adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."».

58.0.56

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con

gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

58.0.57

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore dell'imprenditoria femminile)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura la dotazione finanziaria del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.59 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore del settore viticolo)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole"».

2. Al fine di promuovere lo sviluppo della filiera del peperoncino piccante, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nella parte III, il numero 25) è sostituito con il seguente: "25) spezie, esclusi i pimenti del genere «Capsicum» (v.d. ex 9.04 e da 09.05 a 09.10)";*

b) *nella parte II-bis, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente: "1-sexies) pimenti del genere «Capsicum» (ex v.d. 9.04)".*

3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in centomila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.

58.0.60 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e dalle alluvioni occorse nel periodo dal 4 agosto al 6 agosto 2020)

1. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite "17,5 milioni di euro".

2. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle alluvioni verificatesi tra il 4 agosto e il 7 agosto 2020 che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le Regioni territorialmente competenti, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui

al comma 2 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Art. 59

59.5 (testo 2)

PARRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente,

a) al comma 7 del medesimo articolo sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti "740 milioni";

b) all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "10 milioni".

59.10

PAVANELLI, ACCOTO, PUGLIA, ROMANO, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo le parole: «svolte nella zona A» aggiungere le seguenti: «o nei comuni a vocazione turistica-religiosa».

59.11

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, ANASTASI, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CORRADO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana»;*

b) *sopprimere le lettere a) e b);*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».*

59.12

COMINCINI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «equipollenti dei comuni», sopprimere le seguenti: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» e alla lettera a), sostituire le parole: «capoluogo di provincia» con le seguenti: «che non siano capoluogo di città metropolitana»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «520 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

59.13

BRIZIARELLI, CENTINAIO, BORGONZONI, NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» con le seguenti: «a vocazione turistica»;*

2) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

3) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «pari a».*

59.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma I spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

59.28

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A o equipollenti:

a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;

b) degli altri comuni che in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno due volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

b) ai commi 2 e 4 le parole. «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis.»;

c) al comma 5 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis, 2, e 3»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo valutati in 575 milioni di euro per il 2020 si provvede per 500 milioni ai sensi dell'articolo 114 e per 100 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 25 comma 15 del decreto-legge 34 del 2020».

59.29 (testo corretto)

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai comuni iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale in base alla Convenzione sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO il 16 novembre 1972.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "dei comuni di cui al medesimo comma 1," inserire le seguenti: "nonché degli esercizi dei comuni di cui al comma 1-bis";

c) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis.";

2) al secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e nei comuni di cui al comma 1-bis";

d) al comma 5, sostituire le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" con le seguenti: "di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

59.41

PAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città che sono state designate capitali italiane della cultura dal 2020;

b) al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «508 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «242 milioni».

59.0.5

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, lu-

glio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge».

59.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4780 - 4781 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "una *tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale al 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.150 milioni per l'anno 2021».

59.0.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)

1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal

primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma *10-bis* è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi *10-bis*, *10-ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone".

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 500 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e quanto a 100 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, all'articolo 73, comma 2 sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «1.650 milioni».

59.0.11

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa")

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa».

59.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA)

1. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circo-

lare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.».

59.0.15

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.».

59.0.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica "COVID-19" ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "677,2 milioni"».

59.0.18

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.».

59.0.21

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (1FAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le seguenti: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

59.0.22 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 1.500 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. In considerazione dello svolgimento di servizi pubblici essenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non ammettono soluzioni di continuità, alle farmacie che operano nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di città metropolitana dove ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 59, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore al 60% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per le stesse farmacie, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a. 25 per cento per le farmacie con ricavi fino a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b. 20 per cento per le farmacie con ricavi maggiori di 400.000 euro e non superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c. 10 per cento per le farmacie con ricavi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. m-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 2 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro nel 2020 e 11,3 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

59.0.29

VACCARO, PUGLIA, ROMANO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, DONNO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporanea-

mente le vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai Comuni L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma i, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

Art. 60

60.2

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 del presente articolo possono optare per la cessione anche parziale del credito d'imposta, anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

60.3

FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il sostegno delle imprese del settore delle bevande analcoliche all'articolo 133 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 751,6 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

60.4

GAUDIANO, PUGLIA, CASTIELLO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il sostegno alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, si prevede che in caso di restituzione delle agevolazioni in seguito a risoluzione totale o parziale del contratto, l'impresa possa usufruire di piani di ammortamento per il rientro del debito fino a un massimo di 170 rate mensili di pari importo. La definizione di debito comprende: sorta capitale in conto interessi, aumentato di interessi ed interessi di mora, parametrati al tasso legale vigente, senza considerare eventuali ulteriori oneri accessori, tenendo conto, altresì, di tutte quelle somme già versate a qualsiasi titolo a favore di Invitalia S.p.A. In caso di revoca totale delle agevolazioni, a causa della mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita, ovvero per mancata conclusione del programma ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, l'impresa possa avvalersi di piani di ammortamento per il rientro del debito fino a un massimo di 170 rate mensili di pari importo. La definizione di debito comprende: sorta capitale in conto interessi, aumentato di interessi ed interessi di mora, parametrati al tasso legale vigente, senza considerare eventuali ulterio-

ri oneri accessori, tenendo conto, altresì, di tutte quelle somme già versate a qualsiasi titolo a favore di Invitalia S.p.A e senza considerare l'importo del contributo in conto capitale e in conto gestione.

6-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di attuazione del precedente comma.».

60.7

ANASTASI, CROATTI, PUGLIA, L'ABBATE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono definite "imprese a media capitalizzazione" quelle imprese aventi un minimo di 250 ed un massimo di 2.999 dipendenti calcolati ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».

60.8

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di contrastare gli effetti conseguenti dall'emergenza da COVID-19, le imprese del settore ortofrutticolo che realizzano investimenti, limitatamente alla produzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.

60.13

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«8. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

60.0.2

MININNO, PUGLIA, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora e sanzionatori eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle contenute al comma 3, lettera *c)*, è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma *i*, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni.».

60.0.3

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno alle Academy aziendali)

1. Per il sostegno delle imprese, anche in forma associata, che creano proprie *Academy* ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in *partnership* con il sistema universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno allo sviluppo delle *Academy* aziendali" con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di attuazione della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e la gestione delle *Academy*, la formazione erogata, l'adeguamento delle strutture d'impresa, nonché i servizi di consulenza.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.».

60.0.7

ARRIGONI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurre disposizioni al fine di prevedere:

a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso

rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.

6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.

7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c)».

60.0.12

FAGGI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimis introdotto con legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie at-

tività, per gli anni di imposta 2020-2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge n. 4 del 2013.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:

a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

60.0.14

PESCO, PUGLIA, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sospensione quote ammortamento bilancio civilistico relativo all'esercizio 2020)

1. In via eccezionale, ai soli fini di bilancio civilistico relativo all'esercizio 2020, non si applicano le quote ammortamento annuali su:

a) immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 2425, comma 1, numero 10), lettera *b)*, del codice civile, con riguardo agli immobili, agli impianti, ai macchinari e ai mobili;

b) immobilizzazioni immateriali, come previsto dall'articolo 2425, comma 1, numero 10), lettera *a*), del codice civile, con riguardo ai diritti di brevetto industriale, ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, ai diritti di concessione e ai marchi di fabbrica;

c) i costi d'impianto e di ampliamento di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 5), del codice civile;

d) il valore di avviamento come previsto dall'articolo 2424, comma 1, lettera *b*), capoverso I, numero 5).

2. All'articolo 2426, comma 1, del codice civile, le parole: "cinque anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "sei anni"».

60.0.17

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate.».

60.0.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate.».

60.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Definizione di mid cap)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto 11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81. (20A04004) (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 188 del 28 luglio 2020), al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure destinate a favorire *export* delle

imprese italiane, per individuare la categoria delle imprese a media capitalizzazione (*mid cap*), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero dei dipendenti è calcolato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».

60.0.20

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contratto di logistica)

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone."».

60.0.22

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 il periodo: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo." è soppresso;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato."».

60.0.25

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle so-

cietà cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre del 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

60.0.29

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.».

60.0.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

60.0.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1082,2 milioni"».

60.0.41

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2020"».

Art. 61

61.3

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

61.6

BARACHINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61 - *I*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle carat-

teristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpate, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.

3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge».

61.7

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - (*Disposizioni in materia di Camere di Commercio*) - 1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo dei territori, a concordare, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Mini-

stero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite concordato nel Tavolo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto della proposta di cui al comma 3, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti.

5. Fatti salvi gli accorpamenti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite complessivo concordato nel tavolo di cui al comma 2, devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

6. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto».

61.9

MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - *1.* In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020».

61.16

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alle parole: «Al fine di» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 8»;*

b) *al comma 2, , alle parole: «Ad esclusione» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 8»;*

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

61.19 (testo 2)

BOTTICI, Giuseppe PISANI, PUGLIA, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che sono in attesa della definizione con sentenza dei procedimenti giudiziari amministrativi pendenti»;

b) al comma 4, capoverso "3", secondo periodo, sostituire le parole: "di cui all'Allegato B) *del*" con le seguenti: "individuate dal";

c) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "camere di commercio," *inserire le seguenti*: "già accorpate e quelle delle camere".

61.25 (testo 2)

VONO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis."all'articolo 10 comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «provincia autonoma e città metropolitana» sono sostituite dalle parole: «provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione».

61.27

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 6, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «in tutte le sedi della camera di commercio» sono inserite le seguenti: «prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del *Made in Italy* sia istituito e di regola garantito, nelle sedi diverse da quella legale».*

61.28

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto.»

61.32

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.»

61.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve esplicitamente prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma».

61.0.2

MOLLAME, ACCOTO, SANTILLO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto e sesto periodo sono soppressi».

61.0.3

SANTILLO, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole da: "costituisca una grave violazione" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto"».

61.0.4 (testo corretto)

ACCOTO, PUGLIA, MININNO, ROMANO, CROATTI, PRESUTTO, LANZI, DONNO, GALLICCHIO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il dodicesimo e il quattordicesimo periodo sono soppressi;
 - b) al quindicesimo periodo, le parole: "e non esercita la prelazione" sono soppresse;
 - c) l'ultimo periodo è soppresso.».
-

61.0.5

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni in materia di commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di semplificare le modalità di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 181 comma 4-*bis* del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 nonché di evitare disparità di trattamento fra operatori di Regioni diverse e nelle more della revisione organica delle norme in materia di commercio su aree pubbliche, sono adottate le seguenti disposizioni: *a)* In materia di requisiti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59. *b)* Il rinnovo è disposto anche a favore delle società di capitale costituite sulla base della normativa regionale vigente ovvero costituite prima del 31 dicembre 2018 in quelle Regioni il cui ordinamento è mera attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. *c)* Al comma 4-*bis* dell'articolo 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 le parole: "quale ditta attiva" sono soppresse».

61.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la

facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

61.0.11

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

*(Semplificazione burocratico amministrativa
per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c*), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera *b*), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

Art. 62

62.9

VACCARO, PUGLIA, ROMANO, TRENTACOSTE, PRESUTTO, DONNO, MAIORINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire la capacità dei beneficiari della misura "Resto al Sud" di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19, gli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e contestualmente ripartiti sulle restanti rate del piano di ammortamento.».

62.0.1

PESCO, PUGLIA, ROMANO, ACCOTO, ORTIS, DONNO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"*2-ter*. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e)* del comma 3-*bis*.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo *te-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - *1*. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un

dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussi-

stenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

62.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-*bis*.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVI D-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fat-

turato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

62.0.9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese

sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di *marketing* e di organizzazione di eventi;

b) alle ricerche di mercato;

c) ai servizi finanziari;

d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ((2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

62.0.10

GRANATO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI, CORRADO, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID 19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di

lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 ottobre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma *i-bis* dell'articolo 106 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e rimodulazione dei piani dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25% dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 50% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per l'anno 2020.

62.0.11

VALENTE, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il comma *3-bis* dell'articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di centoventi mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Il paga-

mento dilazionato del debito può essere effettuato a rate mensili costanti o a rate mensili crescenti. Nel caso di rate mensili crescenti, il piano dell'impresa deve prevedere il pagamento di almeno il 40 per cento dell'intero debito entro la prima metà della durata complessiva della rateazione".

2. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 22 milioni di euro a decorrere 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

62.0.14

BOTTO, PUGLIA, ORTIS, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici)

1. Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, i quali sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La riduzione di cui al comma 1 spetta agli esercenti, a prescindere dall'ammontare dei loro utili relativi all'anno d'imposta precedente, per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono nulle.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione della misura contenuta nel presente articolo.».

62.0.22

BRESSA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Gli investitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)", adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività d'investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento di azioni e obbligazioni emesse e collocate da banche, o loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell'entrata in vigore del presente articolo, possono presentare ricorso all'ACF per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito di acquisto dei predetti strumenti finanziari, fermo restando il limite massimo di competenza per valore dell'ACF, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58. A tal fine il predetto Fondo è integrato, per le finalità di cui al presente comma, per l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

2. L'Arbitro Controversie Finanziarie accerta le violazioni dell'obbligo in capo all'intermediario di informazioni circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente all'acquisto quindi la violazione di obblighi di informazione post contrattuale collocati nella fase esecutiva del rapporto secondo il disposto dell'articolo 21 del TUF.

3. Il ricorso di cui al comma 1 è presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Al fine di agevolare le procedure risarcitorie di cui al presente articolo, le banche in liquidazione ovvero le banche rese cessionarie di attività e passività delle stesse, trasmettono all'ACF, su richiesta, in ossequio ad un dovere di leale collaborazione, la documentazione nella loro disponibilità a tal fine occorrente, eventualmente corredata di una memoria illustrativa.

5. Il risarcimento del danno, come riconosciuto con pronuncia dell'ACF, nei confronti degli investitori di cui al comma 1 è liquidato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento eventualmente già percepito. A tal fine la CONSOB può definire apposite intese con il FIR, il FITD e l'ANAC, al fine di acquisire ogni elemento informativo utile.

6. Ai fini della presentazione del ricorso all'ACF da parte degli investitori di cui al comma 1 e della relativa trattazione, trova applicazione la procedura prevista dal citato Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce. Tali modalità sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicate sul sito internet dell'Autorità e dell'ACF. Agli oneri di funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del comma 1.

7. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 60 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere su le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

62.0.23

SAVIANE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021 e relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'Imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, so-

no stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.32

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";

- alla lettera *b*):

a) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

b) sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

- alla lettera *c*): sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

62.0.37

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dal 31 ottobre, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

62.0.39 (testo 2)

CONZATTI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 dicembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 dicembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta prece-

denti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2021 e la restante parte entro il 30 settembre 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 dicembre 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle atti-

vità produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 11,6 milioni per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 1,1 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.".

62.0.40

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

62.0.41

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

Art. 63

63.7

D'ANGELO, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «9-bis», dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121».

63.13

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI, VATTUONE, IORI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".

1-ter. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19 e del divieto di assembramento imposto dal mese di marzo 2020 che ha impedito agli amministratori di condominio di convocare le assemblee, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato al 31 dicembre 2020.

1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».

63.16

TOSATO, ROMEO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di con-

vocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".».

63.24

GIROTTI, ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche e semplificazioni agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

63.0.7

D'ANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di condomini negli edifici)

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. All'articolo 1136 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"All'assemblea è prevista la partecipazione anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza; in tal caso, il verbale, redatto in

forma sintetica, è sottoscritto dall'amministratore o da chi ha convocato l'assemblea e, in caso di contestazione dello stesso, è consentito avvalersi della registrazione della riunione. La verifica delle presenze è assicurata attraverso l'esibizione in video del documento d'identità, mentre una eventuale delega, firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento del delegante, è trasmessa in via telematica.".

3. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto in fine il seguente comma:

"L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica o su una piattaforma di videoconferenza".».

63.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n.10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

63.0.10

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini adeguamento antincendio)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 1, n. 10), dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019.».

63.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone."».

63.0.14

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. all'alinea, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; al comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

2. alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,", sono soppresse;

3. alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,", sono soppresse;

b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

"9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente Gomma:

1. la detrazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;

2. la detrazione di cui al comma 1, lettera *b)*, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20".

9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parifi-

cate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera *a*), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera *b*), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) *quanto a 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

2) *quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3.464 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

63.0.15

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. L'opzione di cui alla lettera *b*) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2 L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

63.0.18

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni idroelettriche)

1. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 Kw».

63.0.20

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici esistenti)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico,

comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%.

4. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 64

64.1

LEONE, PUGLIA, L'ABBATE, PAVANELLI, MORONESE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, DE LUCIA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incremento di cui al periodo precedente è destinato, altresì, al supporto delle imprese a conduzione femminile esistenti, in particolare di quelle attive nel Mezzogiorno, nonché ad incoraggiare la nascita di *start-up* femminili».*

64.3

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto pre-

visto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

64.4

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 54, del decreto-legge 1.7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: "l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: "ai singoli soci di società a responsabilità limitata e Società in accomandita già iscritti a gestioni Inps,".».

64.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).».

64.6

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «a sostegno delle imprese e dell'occupazione», sopprimere la seguente parola: «anche».*

64.7

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:*

«*b-bis*) una quota pari all'80 per cento l'importo complessivo di cui al comma 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è destinata in via esclusiva alla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. e la restante parte è assegnata con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze per operazioni diverse da quelle previste dal comma 1.».

64.8

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

64.14

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.", sono sostituite

dalle sagenti: "la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.15

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alle garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, accedono anche le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater).

2-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative di cui al codice Ateco, sezione K),".».

64.27

MODENA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "in favore di piccole e medie imprese e di

persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni", inserire le seguenti: ", di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21"».

64.28

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni", inserire le seguenti: ", di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21"».

64.29

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, ORTIS, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

"*m-ter*) la garanzia di cui alla lettera *m*) è altresì concessa in favore delle microimprese e piccole imprese come definite dall'Allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con riferimento alle esposizioni creditizie classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte *B*), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, anche prima del 31 gennaio 2020, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo transattivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia di cui alla presente lettera, per la ristrutturazione del debito di cui al comma 1), attraverso una riduzione minima della quota capitale pari al 30 per cento, oltre ad una sostanziale estensione temporale di ammortamento."».

64.30

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).».

64.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:

"g-quinquies) La garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui- all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

64.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente:

"g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione".».

64.35

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare il recupero al mercato legale, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, autorizzate dal giudice delegato a proseguire l'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, accedono ai benefici di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 anche nei casi in cui presentino esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.».

64.36

CALIGIURI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno

2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia».

64.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*)».

64.39

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 64, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 159/2011 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera *g-ter*), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate",

come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008."».

64.40

FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata di tali finanziamenti non può essere superiore ai 120 mesi."».

64.0.21

SUDANO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)

1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo, possono procedere per gli anni 2020 e 2021:

a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai parametri di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (CO-SFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione».

64.0.23

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

64.0.24

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, collima 1, n. 2) del Codice Civile, non

effettuare fino al 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

64.0.25

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per l'investimento in fondi)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento. Ai fini del presente comma si intendono per:

a) "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) "incubatore certificato": l'ente di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) "Business Angels": investitori privati che investono in *startup* nella prima fase della loro raccolta di capitali.

d) "Società d'investimento": società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).

e) "Fondi di fondi di venture capitali": i fondi comuni di investimento che investono in fondi di venture capital.».

64.0.27

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario, ai sensi del paragrafo D, parte IV delle disposizioni operative del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis, g-ter e g-quater».

64.0.29

BOTTO, PUGLIA, PAVANELLI, ROMANO, L'ABBATE, GIROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 65

65.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2021 »;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».*

65.3

BAGNAI, BERGESIO, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;*

b) *al comma 4, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;*

c) *al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».*

65.5

COMINCINI

Al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

65.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».

65.7

PESCO, PUGLIA, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese ammesse alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettere *a*) e *b*) con scadenza della moratoria entro il 31 gennaio 2021, la moratoria è prorogata *pro rata temporis* fino al 31 gennaio 2024 attraverso una rateazione in massimo 36 mesi, a partire dal 31 gennaio 2021, dell'importo del prestito oggetto di moratoria. La proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.».

65.8

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 è sospesa";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997."».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive».

65.10

FENU, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, di cui agli articoli da 128-*quater* a 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

65.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* "tramite il rilascio di cambiali agrarie," sono aggiunte le seguenti: "nonché per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, nella misura del debito in essere per capitale e per interessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concessi ad aziende agricole a fronte di agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, anche in deroga al comma 4,";

2) al comma 6, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) per il 100 per cento, con garanzia statale, a prima richiesta, a titolo gratuito sull'importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti concessi ad aziende agricole a fronte di agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, anche in deroga al comma 4, che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera *c*).».

65.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo solidarietà mutui prima casa)

1. All'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e a i liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "ai liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 2362 del Codice Civile".».

65.0.3

SANTANGELO, PUGLIA, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PACIFICO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

1. Fino alla data del 31 gennaio 2021, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

65.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.».

65.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

65.0.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2020, e a 600.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

Art. 66

66.0.2

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 1, lettera *p*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015".

2. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore" e le parole: "entro la data del 30 giugno 2016".

3. Dopo il comma 12-*sexies*, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente: "12-*sexies*-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022."».

Art. 67

67.1

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Sopprimere l'articolo.

67.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell'impresa ai sensi del comma i l'ammontare dei crediti trasferiti.».

67.0.2 (testo 2)

CERNO, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *g*-*quater*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse.

2. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato

accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

Art. 68

68.0.1

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-*bis*.

1. L'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato».

Art. 69

69.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate

dai predetti enti potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

b) al comma 4, quinto periodo le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e dopo le parole: "corrisposta in denaro", sono aggiunte le seguenti: "anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo".».

69.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022».

69.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Cedolare secca sugli immobili commerciali)

1. Stante l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di vicinato e in considerazione della necessità di favorire la reimmersione sul mercato di locali commerciali di smessi, non locati o abbandonati e di ampliare i margini di contrattazione fra proprietari e inquilini, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020 e 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. il regime di cui al comma precedente non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 14 settembre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

69.0.6

GARRUTI, PUGLIA, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto in fine il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare il principio generale di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono istituire un Registro di trasparenza *on-line* finalizzato a raccogliere e pubblicare in rete informazioni relative agli incontri tra i soggetti portatori di interessi particolari e l'organo di indirizzo politico su questioni relative ai processi decisionali dell'amministrazione. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

69.0.7

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

1. All'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, corredata dalla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, dandone comunicazione al creditore. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca"».

69.0.10

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di FORMEZ PA)

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le partecipazioni possedute dall'associazione di cui al presente comma alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012"».

Art. 71

71.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure per incentivare la mediazione nella definizione del contenzioso)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari", sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti, atti unilaterali e nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.";

c) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 4 e dai decreti del Ministro della giustizia di cui all'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di euro 40 euro per le liti di valore inferiore a euro 1.000, di euro 80 per le liti di valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 euro, di euro 180 per le liti di valore compreso tra i 10.000 euro ai 50.000 euro, di euro 200 per le liti di valore superiore a 50.000 euro. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione."».

71.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure urgenti nel disporre la mediazione da parte del giudice)

1. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario a data successiva al 31 luglio 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice di primo grado o di appello dispone la mediazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante provvedimento emesso fuori udienza, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 3, comma 6-ter del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 come modificato dal del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».

Art. 72

72.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020, sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: "fruito tramite", sono sostituite con: "trasformato in";

2) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente periodo: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.";

3) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";

4) nelle lettere a) e b) la parola: "trasformabili", è sostituita con la seguente: "trasformate";

d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipa-

te complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

e) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";

f) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata", sono aggiunte le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016".

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

g) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti."».

72.0.4

COMINCINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

Art. 73

73.1

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 74

74.3

SCHIFANI, PICHETTO FRATIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co₂ e 21-60 g/km Co₂ di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

b) Al comma 5, sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "700 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

74.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro» e le parole: «, secondo la seguente ripartizione:» sono sostituite dalle seguenti: «. Di questi, esclusivamente 150 milioni sono ripartiti come segue:»;*

2) *alla lettera b), le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

3) *alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 1034 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

74.6

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro»;*

2) *al primo periodo, le parole: «, secondo la seguente ripartizione:» sono sostituite dalle seguenti: «. Di questi, esclusivamente 150 milioni sono ripartiti come segue:»;*

3) *alla lettera b), le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

4) *alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 1034 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

74.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
0-1,999 ton		
Con rottamazione	5.000	2.500
Senza rottamazione	4.000	1.500
2-3,299 ton		
Con rottamazione	7.000	3.500
Senza rottamazione	6.000	2.500
3,3-3,5 ton		
Con rottamazione	10.000	5.500
Senza rottamazione	8.000	3.500

2-ter Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

74.9

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

b) *Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

74.15

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO, PAVANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: "N1" sono aggiunte le seguenti: ", N2 e N3."».

74.0.2

GIROTTA, FENU, ANASTASI, DI GIROLAMO, PUGLIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Contributo per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1031, è aggiunto il seguente:

"1031-bis. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria N1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-30	6.000
31-90	2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità infe-

riore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-30	4.000
31-90	1.500

".

2) al comma 1033, le parole: "di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*";

3) al comma 1036, le parole: "di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*";

4) al comma 1040, le parole: "di concessione del contributo di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di concessione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*".

5) al comma 1041, le parole: "di cui al comma 1031" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*".

74.0.3

ANASTASI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-*bis*.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1).

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione e alla eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL, elettrico, idrogeno)
0-1,999 ton	
Con rottamazione	2.500
Senza rottamazione	1.500
2-3,299 ton	
Con rottamazione	3.500
Senza rottamazione	2.500

3,3-3,5 ton	
Con rottamazione	5.500
Senza rottamazione	3.500

2. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma i è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

3. Al fine di promuovere la diffusione sul mercato di veicoli più efficienti in termini di consumo di carburante e più rispettosi dell'ambiente, il 30 per cento del fondo di cui al comma 2 è vincolato all'acquisto di veicoli commerciali da zero fino a 50g di CO₂/km, come definiti dall'articolo 3, lettera *m*) del Regolamento (UE) 2019/631 e come stabilito dal regolamento (UE) 2017/1151.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale con emissioni comprese tra zero e 50g di CO₂/km, i valori della tabella di cui al comma i sono incrementati del 100 per cento».

74.0.4

GIROTTI, ANASTASI, PUGLIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni per il sostegno della riqualificazione elettrica dei veicoli per trasporto merci)

1. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "e N1,", sono sostituite dalle seguenti: "N1, N2 e N3."».

74.0.7

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,00, oltre ad un contributo del 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione auto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020 e 12 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

74.0.11

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.17

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, QUARTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e dà mare un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Dal 1° luglio 2021 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:

- a) aree marine protette;
- b) piccole isole marine.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Al fine di ridurre gli impatti negativi della mobilità sugli ecosistemi marini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, adotta misure per il sostegno della progettazione definitiva ed esecutiva di punti di ormeggio sostenibili da parte di Comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

74.0.18

RIPAMONTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.23

COLLINA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.28

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DI, D1E, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.";

b) Al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

Art. 75

75.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministra-

zione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

Art. 76

76.0.1

GAUDIANO, RICCIARDI, CASTIELLO, LANNUTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";

b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

"Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5"».

76.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei

clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonalizzazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per aggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma».

76.0.8 (testo 2)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis

(Improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex art. 665 c.p.c. e ss.*, la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Art. 77

77.1

GIROTTO, FENU, ANASTASI, SANTILLO, PUGLIA, L'ABBATE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, le parole: "un credito d'imposta nella misura del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un credito d'imposta nella misura del 65 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "giugno e luglio" sono sostituite dalle seguenti: "giugno, luglio, agosto e settembre";

b) *al comma 4, le parole:* «339,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350,3 milioni» e le parole: «8,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10,4 milioni».

77.7

SANTANGELO, PUGLIA, PAVANELLI, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PACIFICO, LOMUTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, dopo le parole: «tour operator» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché alle imprese di servizi per lo spettacolo».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

77.9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo

alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i con tratti";

a-ter) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposto spetta sino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

77.16

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «, maggio e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio, giugno, luglio e agosto»;*

b) *le parole: «, giugno e luglio» sono sostituite dalle seguenti: «, giugno, luglio, agosto e settembre».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 196 milioni di euro per l'anno 2020.

77.19

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere"».

77.20

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI,
ZULIANI

Al comma 1, lettera c) le parole «265 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «1.677,2» è sostituita dalla seguente: «1.335.000».

77.23

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le imprese turistico ricettive, il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

77.30

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 5 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

77.37

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole:* «Per le imprese del comparto turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m), r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,».

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono eliminate le parole: "causale del pagamento,";

2) dopo le parole: "condizionata all'indicazione, nella" sono aggiunte le parole: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 aggiunge infine il seguente periodo: «Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.»

2-quater. Al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi informatici resi al Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i pertinenti capitoli di bilancio riferiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del Personale e dei Servizi per spese destinate al pagamento dei corrispettivi da riconoscere alla Società sono integrati di euro 5.000.000 per l'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2-quinquies. Al fine di permettere l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legge 06 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, individua i servizi aggiuntivi relativi alla gestione delle risorse umane e fissa i contributi da versare da parte delle amministrazioni utilizzatrici, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 402, Legge 27 dicembre 2013, n. 147».

77.38

RIZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «e per i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto turistico, strutture ricettive, ristorazione, bar e hotel».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «289,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 58,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

77.45

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «, ivi inclusi i pubblici esercizi,».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «339,2 milioni di euro» con le seguenti: «380 milioni di euro».

77.49

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico», inserire le seguenti: «, ivi incluse le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma i, della legge 25 agosto 1991, n. 287,».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020.

77.50

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il pagamento delle rate dei mutui» aggiungere le seguenti: «o dei canoni di leasing»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per comparto turistico si fa riferimento alle attività di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, limitatamente alle lettere a), l), m), r)».

77.52

FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

77.54

BOTTO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».

77.55

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021»;*

2) *dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale»;*

3) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di*

viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27».

b) *Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.».

77.56 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le imprese beneficiarie della misura di sostegno finanziario prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 possono accedere alla ristrutturazione dei mutui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione per consentirne l'autorizzazione.»

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti

"d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso."

77.60

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56».

77.61

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 2 dopo le parole: «31 marzo 2021.» aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27».

77.62

MIRABELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari per ciascun periodo d'imposta. Negli altri

casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

77.63

CROATTI, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 le parole: "ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile." sono soppresse.

3-*ter*. All'Allegato 1, articolo 4, comma i del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "concorrenti alla formazione dell'offerta turistica" sono aggiunte, in fine le seguenti: "nonché i parchi permanenti, i complessi di attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche"».

77.0.5

CAUSIN, BINETTI, SACCONI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International

Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti

l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.

(Fondo di emergenza per il turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltretutto all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.

2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il "Tax credit vacanze" di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo».

77.0.12

FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Contratti Istituzionali di Sviluppo per il settore turistico)

1. Al fine di sostenere il settore turistico, anche mediante investimenti pubblici e privati per la competitività territoriale nella capacità di attrazione dei flussi turistici, nonché per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali e per le conseguenti necessità di ripresa economica, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con le Regioni interessate, promuove la sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo, di seguito denominati CIS Turismo, da integrare con le misure adottate per l'emergenza COVID-19. I CIS Turismo possono prevedere interventi per lo sviluppo delle infrastrutture in funzione dell'attrattività turistico-culturale dei territori e misure di agevolazione alle imprese e di sostegno al tessuto economico-produttivo.

2. In sede di prima attuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce appositi Tavoli istituzionali per l'individuazione degli interventi da finanziare e da attuare nell'ambito dei CIS Turismo. Gli interventi possono essere finanziati a valere sulle risorse nazionali e comunitarie disponibili, e su quelle programmate, che non sono già destinate all'adempimento di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La sottoscrizione dei CIS Turismo da parte delle amministrazioni interessate comporta l'automatico aggiornamento dei documenti programmatori nazionali e comunitari comunque denominati, che concorrono al finanziamento degli interventi. In sede di riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i CIS di cui al presente articolo sono finanziati con priorità.

3. I CIS Turismo sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia. Con apposita convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e Invitalia sono definite e regolate le attività e i compiti svolti da Invitalia. Il monitoraggio dell'attuazione dei CIS è assicurato dall'Agenzia per la coesione territoriale.

4. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi compresi nei CIS sono trasferite al soggetto attuatore Invitalia oppure alle stazioni appaltanti se diverse dal soggetto attuatore, sulla base dello stato di avanzamento delle attività. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito

di ciascun CIS si intendono assunte all'atto della stipulazione del contratto stesso».

77.0.16

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 149, comma primo, del d.lgs. n° 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

"c-bis) per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
 - non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
 - siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
 - conservino meccanismi di rotazione in funzione;
 - siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva"».
-

77.0.18

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5),

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

77.0.22

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

77.0.31

NOCERINO, PUGLIA, CAMPAGNA, MONTEVECCHI, ROMANO, ANGRISANI, RUSSO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure fiscali in favore di persone con disabilità)

1. Le persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sostengono, nell'anno 2021, spese legate al relativo stato di disabilità, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal venditore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 78

78.1

URSO, CALANDRINI, MAIORINO

Al comma 1, le parole «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata» e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

78.11

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le parole «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;»

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

78.13

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le parole: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;».

78.23

MOLES

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;».

78.25 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lett. d), le parole "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.
2. Al Comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;"

Conseguentemente il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 246,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

78.27

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) immobili destinati ad attività di imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività in essi esercitate dalle imprese di pubblico esercizio».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

78.42

SANTANGELO, PUGLIA, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PACIFICO,
MONTEVECCHI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la specifica individuazione nella filiera del comparto delle imprese che erogano servizi per lo spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica di concerto con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed i Ministeri competenti, provvede all'aggiornamento della classificazione ATECO 2007 allo scopo di introdurre una divisione ed i relativi gradi di dettaglio per ciascuna delle attività economiche svolte dalle imprese che erogano servizi per lo spettacolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure di sostegno per le imprese dello spettacolo».

78.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale unica si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività

in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 79

79.3

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «e termali», e dopo le parole: «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.4

BIASOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «strutture ricettive turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell'efficiamento energetico, delle piscine».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

79.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» *con le parole:* «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018» *ed aggiungere in fine le seguenti parole:* «, realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle parole: "o di incremento dell'efficienza energetica."».

79.12

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nella misura del 65 per cento», *aggiungere le seguenti:* «delle spese sostenute fino ad un massimo di 400.000 euro»

Conseguentemente:

- *al comma 3, sostituire le parole* «180 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni»

- *all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «130 milioni di euro per l'anno 2020»

- *all'articolo 114, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2021, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28

febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

79.13

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

2) *dopo le parole «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: «I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

79.14

BOTTO, PUGLIA, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» *aggiungere le seguenti:* «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.15

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» *inserire le seguenti:* «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;

b) *dopo comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.16

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: « di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: « i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 180 milioni di euro» con le seguenti: « 190 milioni di euro».

79.19

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, CASOLATI

Al comma 2, dopo le parole «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.22

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287,».

79.32

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

79.33

FENU, MARILOTTI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciuti anche alle strutture ricettive turistico-alberghiere.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «180 milioni» con le seguenti: «190 milioni».*

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

79.35 (testo 2)

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il Sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti COVID-19 nella fase post-ospedaliera, e in più in generale in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è concesso un contributo iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale denominata Terme dei lavoratori - ex INPS.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «245 milioni».

79.0.1

BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni volte ad incentivare la fruizione di soggiorni alberghieri)

1. Per i periodi d'imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 non costituisce reddito di lavoro dipendente od assimilato, né reddito di lavoro autonomo, per il beneficiario il valore del soggiorno, comprensivo delle spese di vitto, di viaggio e di trasporto, nonché delle spese accessorie, il cui costo sia stato sostenuto:

a) dai datori di lavoro del settore privato a favore del personale dipendente, dei collaboratori a progetto ed assimilati, e dei relativi familiari;

b) da enti e società commerciali a favore dell'amministratore e dei relativi familiari;

c) dai committenti a favore dei professionisti ai quali abbiano attribuito incarichi professionali o comunque di lavoro autonomo.

2. Il beneficio spetta nella misura massima di euro diecimila per ciascun beneficiario e per ciascun periodo di imposta.

3. Il beneficio spetta a condizione che il soggiorno sia fruito in strutture ricettive ubicate nel territorio nazionale, che risultino in regola col pagamento dei tributi erariali, entro lo stesso periodo di imposta di sostenimento delle spese.

4. La regolarità ai fini del comma precedente è attestata con apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate su richiesta del gestore della struttura ricettiva.

5. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 è comunque integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo dei soggetti che le hanno sostenute ed è parimenti deducibile ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

6. L'ammontare del beneficio di cui al presente articolo costituisce in ogni caso operazione esclusa ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto per il soggetto che sostiene le spese e per il beneficiario.

7. Il beneficiario può cedere a terzi il diritto a fruire del soggiorno di cui al comma, previa apposita comunicazione telematica preventiva il cui modello sarà approvato con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

79.0.3

TRENTACOSTE, PUGLIA, GIROTTO, PAVANELLI, LEONE, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica, con l'esclusione delle attività di commercializzazione dei prodotti vinicoli, si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

79.0.4

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

79.0.6

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di *tax free* e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005 ed esercenti attività di intrattenimento notturno la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocerti-

ficata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato "Fondo emergenza turismo" con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 733,8 per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata "tax credit vacanze", di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.0.14

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 80 milioni».

79.0.16

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 100 milioni».

79.0.19

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

79.0.42

VALENTE, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: "ad emissione nulla" sono inserite le seguenti parole: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.47

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Fondo straordinario per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione

delle strutture ricettive turistico-alberghiere con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2020».

79.0.48

TRENTACOSTE, NATURALE, PUGLIA, GIROTTO, GALLICCHIO, PRESUTTO, LEONE, DONNO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo).

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati alle attività agrituristiche"».

Art. 80

80.5

RAMPI, VERDUCCI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021." e al terzo- periodo le parole: "le modalità per l'erogazione della restante quota nonché" sono soppresse»;

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«*2-bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 20, dopo le parole: "nell'anno 2019", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"».

80.9

NENCINI, VERDUCCI, GRANATO, ANGRISANI, COMINCINI, DE LUCIA, RAMPI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Per l'anno 2020, una parte della dotazione del Fondo di cui all'articolo 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come incrementata dal comma 2 del presente articolo e non superiore a 10 milioni di euro, è esclusivamente destinata al riconoscimento di un credito di imposta nella misura del trenta per cento delle spese effettuate dalle imprese che svolgono attività inerenti all'intero settore dello spettacolo dal vivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al credito di imposta di cui al periodo precedente».

80.10

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 119, comma 1, lettera a) e lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno" sono sostituite dalle seguenti: "e non abbiano in comune superfici dell'involucro con le altre unità immobiliari"».

80.12

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di edifici posseduti da persone fisiche fino a quattro unità immobiliari in proprietà indivisa,"».

80.13

PICHELTO FRATIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 15-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico." AS 1925».

80.14

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6, dopo le parole: «categorie catastali A1» aggiungere le parole: «per le unità immobiliari che non sono ricomprese in un condominio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 300.000 per l'anno 2020, 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

80.19

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

6-ter. Le detrazioni di cui al comma 6-bis, sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata

uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

6-quater. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi *6-bis* e *6-ter* sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento.

6-quinquies. Alle detrazioni previste dai commi *6-bis* e *6-ter* articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «225,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 22,65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 e di 50 milioni a decorrere dal 2028».

80.20

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «245 milioni» e le parole «50 milioni» con le seguenti «45 milioni».

80.24

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso

c) il comma 4 è soppresso.

6-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.40

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al comma 2-ter, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.41

ROSSOMANDO, RAMPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7. Per la realizzazione del Programma Nazionale di valorizzazione dell'area archeologica dell'antica città di Luni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destina le risorse del Programma di cui al presente comma alla manutenzione del sito archeologico, alla realizzazione delle campagne di scavo, alla valorizzazione e promozione culturale e turistica del sito».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

80.44

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 183, comma 2 primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei musei civici" e conseguentemente: sostituire: "171,5 milioni di euro", con "181,5 milioni di euro".

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.1

MARCUCCI, PERILLI, DE PETRIS, UNTERBERGER, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

80.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Superbonus abbattimento barriere architettoniche)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, ivi inclusa la realizzazione di ascensori, montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire l'accessibilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, residenti all'interno degli edifici di cui al periodo successivo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 110.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 70.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: "Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

80.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale";

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali"».

80.0.8

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

"e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 114.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

80.0.19

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.21

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

80.0.26

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 81

81.1

PICHETTO FRATIN

Al comma 1 sopprimere il primo e il terzo periodo.

81.8 (testo 2)

DE LUCIA, VANIN, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola «olimpiche» aggiungere le seguenti: «o paralimpiche»;

2) al primo periodo, sostituire le parole «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» con le seguenti: «iscritte al registro CONI ovvero al registro CIP operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici»;

3) sopprimere il terzo periodo;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro» e le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni per l'anno 2020.

81.9

GASPARRI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

81.11

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»;

b) *Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 579 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";

- al comma 582 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020".

7-ter. All'articolo 1, comma 562 primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune." sono aggiunte le seguenti: "Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante reti di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune";

b) al secondo periodo, dopo le parole ", le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni" aggiungere le parole "da soggetti"; inoltre, dopo le parole "non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia." aggiungere le seguenti parole "Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni".

7-quater. Fino al 31 dicembre 2020 nel processo tributario il giudice può disporre che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e in tal caso il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice dispone il rinvio dell'udienza ad altra data.

7-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, dopo le parole "di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546," sono aggiunte le seguenti parole "nonché alle trattazioni camerali ove sono sentite le parti," e nel secondo periodo le parole", comma 2," sono soppresse».

81.13

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole «relativi al periodo d'imposta 2019» con le parole «relativi all'anno 2019» e le parole «almeno pari a 200.000 euro» con le parole «almeno pari a 100.000 euro».

81.14

PICCHETTO FRATIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «relativi al periodo d'imposta 2019» con le seguenti: «relativi all'anno 2019» e le parole «almeno pari a 200 000 euro» sono sostituite dalle parole «almeno pari a 100.000 euro».

81.15

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 4, sostituire «200.000 euro» con «50.000 euro».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

81.16

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 200.000 euro» con le seguenti: « pari a 100.000 euro».

81.0.1

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

L'articolo 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola "2020" sono aggiunte le parole "e nel 2021";

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "*f)* l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana".

1. Agli oneri derivanti dal seguente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

81.0.2

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Credito d'imposta per favorire gli interventi privati di recupero dei beni immobili storici e culturali)

1. Per gli interventi effettuati da persone fisiche, enti e società, consistenti nella manutenzione, protezione e restauro di beni immobili culturali o storici identitari, come identificati dalle legislazioni regionali, di proprietà pubblica o privata spetta ai suddetti soggetti esecutori degli interventi un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 25 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 30 per cento dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

3. Ferma restando la ripartizione in due quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito di imposta è inoltre cedibile a terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle spese sostenute e provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e in 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

81.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni in materia di bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

81.0.9

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-*bis*.

(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)

1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi sportivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della difesa, si provvede a disciplinare l'ingresso negli stadi e negli impianti sportivi ai soli abbonati nel limite del trenta per cento della loro capienza. Il decreto, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con cui gli abbonati possono prenotare l'ingresso che è riservato per il novanta per cento agli abbonamenti dei tifosi delle squadre non in trasferta. Fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all'ingresso riservato ai soli abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31 marzo 2021».

Art. 82

82.0.1

SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e , anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

82.0.2

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto)

1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro per le Politiche giovanili e Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse».

82.0.3

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026.)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di valutazione ambientale seguono lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni e comunque non superiori a 45 giorni.

2. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere, per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma sopra indicato, quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo permesso di costruzione convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo di Programma. In caso di ingiustificata inerzia da parte del soggetto proprietario, l'amministrazione competente potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico».

Art. 83

83.1

RIVOLTA, SAPONARA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

83.0.1

PINOTTI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020«.

83.0.3

RIVOLTA, SAPONARA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

Art. 84

84.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

4. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse

con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

5. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

6. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

Art. 85

85.1

GALLONE

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «20».

85.3

BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro» e le parole: «autorizzazioni regionali» sono sostituite con le seguenti: «autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;*

b) *al comma 2 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono finalizzati al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il*

31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.», *ed il terzo periodo è soppresso;*

c) al comma 4 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 114» sono sostituite con le seguenti: «si provvede, quanto a 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 10 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

85.9

MOLES, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole «autorizzazioni regionali» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,».

85.10

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazioni regionali» inserire le seguenti: «e quelle rilasciate dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422».

85.0.5

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni

di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: *a)* sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b)* manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c)* sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 86

86.1

GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117, sono inseriti i seguenti:

"117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di

esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e tino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso".».

86.4

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) le parole «53 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole «3 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:» fino a «adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada» sono soppresse;*

c) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzata al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal P gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno definiti termini e le modalità con cui le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare gli effetti economici di cui al medesimo periodo.».*

86.6

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 114, primo periodo, le parole "nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri," sono soppresse, e le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro degli ammortamenti, rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, anche senza provvedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada"».

86.0.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero; *l)* al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari.».

Art. 87

87.2

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

87.0.1

LUPO, COLTORTI, FEDE, LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con

i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a)* le tipologie e i livelli tariffari;
- b)* i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* il numero dei voli;
- d)* gli orari dei voli;
- e)* le tipologie di aeromobili;
- f)* la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione».

87.0.6

LUPO, BOTTO, DI GIROLAMO, GAUDIANO, LANNUTTI, VANIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso del personale navigante dell'aviazione civile al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione delle peculiarità nella composizione delle relative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro del predetto personale si considerano non continuativi.

2. Con riferimento al personale navigante dell'aviazione civile, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche a quei lavoratori del personale navigante dell'aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensili di volo pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo medesimo.».

Art. 89

89.0.2

FLORIDIA, ANASTASI, Giuseppe PISANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, MARINELLO, LEONE, LOREFICE, TRENTACOSTE, PAVANELLI, PUGLIA, CASTELLONE, ROMANO, VACCARO, VANIN, GIANNUZZI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario

via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti."».

Art. 93

93.3

D'ARIENZO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "articolo 17" inserire le seguenti: "e alle società trasformate ai sensi dell'articolo 21";

"01a) al comma 6, dopo le parole: 'rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019' aggiungere le seguenti: 'nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie definite con decorrenza 1° febbraio 2020 con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,'"».

93.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "intendendosi per tali anche quelle fatturate per importi definiti con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,"».

93.6

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«c) al primo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 1994, n. 84", aggiungere le seguenti: "e, laddove esistenti, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della legge n. 84 del 1994 e che abbiano depositato i bilanci di almeno cinque precedenti esercizi," al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 1994, n. 84";

d) aggiungere in fine le seguenti: "e nel caso delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84 del 1994, con le indennità della CIGO ovvero CIGD.";

e) all'articolo 8, comma 3-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al secondo periodo, aggiungere in fine, dopo le parole: "in ambito portuale" le seguenti: "e attua misure di incentivazione al pensionamento per gli anni 2020 e 2021 dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo."».

93.7

DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259"».

93.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, TESTOR, PAZZAGLINI, MARIN, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere infine i seguenti:

«5-bis. Nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, le attività di dragaggio, quali interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico *standard* e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

5-ter. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al presente comma non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5-quater. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

5-quinquies. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche"».

93.11

ABATE, AUDDINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MORRA, NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "nei quali è istituita l'AdSP" sono aggiunte le seguenti: "e nei porti rientranti nell'Autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria"».

93.13

MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smitamento, prevista dal comma 1026 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nel limite delle risorse ivi previste, è affidata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies* del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia di porti» aggiungere le seguenti: «e di smistamento intermodale».

93.0.2

SANTILLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto « Guardia Costiera)

1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto « Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di servizio, adeguandone la disciplina alla normativa di settore nel frattempo intervenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

93.0.4

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Tassa di attraversamento dello Stretto di Messina)

1. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attraversamento dello Stretto di Messina da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento ambientale ed acustico è istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di

navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale all'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni La tassa è pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro abitato e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato».

Art. 94

94.1

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2020» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

94.2

D'ARIENZO, FERRAZZI, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, comma 2, sono ridotti rispettivamente a sette giorni e a quindici giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a trenta giorni. Relativamente all'infrastruttura

autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

94.4

ALFIERI, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Varese, da destinare alla realizzazione della nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707, di servizio all'accesso e all'uscita della predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", di parte capitale, della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per 500 mila di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022».

94.8

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.19

Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2020 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

94.20

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31.12.2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate».

94.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione autostradale fino alla data del 31 dicembre 2027, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, dal quale non derivi alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica riguardante gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Il programma di investimenti straordinario dovrà altresì prevedere la realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana e del Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

94.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

94.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. All'articolo 178, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il periodo: "Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2" sono aggiunte le seguenti parole: "I benefici finanziari iniqui ottenuti dal concessionario durante la prosecuzione dell'esercizio successiva alla scadenza della concessione, corrispondenti alla quota delle tariffe riscosse in assenza di investimenti ancora da realizzare anche ai sensi del comma 7 del presente articolo, al netto degli oneri scaturenti dall'esercizio stesso e dalla manutenzione necessaria al mantenimento in condizioni di sicurezza dell'infrastruttura, sono versati all'entrate del bilancio dello Stato nella misura pari al 80 per cento".

2. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 27-*nonies* è inserito il seguente comma:

"27-*decies*. La percentuale di cui all'articolo 178, comma 5, è pari al 20 per cento per i benefici generati dalle gestioni previste nel medesimo comma anteriori al 30 settembre 2020".

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

94.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. Con riferimento alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena, le competenze svolte nella fase di esecuzione della concessione autostradale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza concessioni autostradali sono esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 e successive modificazioni, quando corrispondono a quelle attribuite a legislazione vigente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza concessioni autostradali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

94.0.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Investimenti infrastrutturali)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.134 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) circonvallazione di Canazei;
- b) velocizzazione linea Torino-Genova;
- c) linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
- d) raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- e) interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
- f) collegamento ferroviario dall'aeroporto "Marco Catullo" di Verona con la stazione di Verona - Porta Nuova;
- g) nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;
- h) pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 Nuova strada del Santo;
- i) connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;
- j) piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;
- k) nodo viario di ingresso a Nord di Padova;
- l) completamento dell'autostrada Tirrenica;
- m) piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;
- n) progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico "Trieste - Lignano - Jesolo - Venezia - Chioggia - Porto Tolle";
- o) realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;
- p) completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola - Savona;
- q) nodo ferroviario di Napoli;
- r) completamento della metropolitana di Salerno;
- s) collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;
- t) nodo di Bari-Bari Nord.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.134 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

94.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di rilanciare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di Ambito Territoriale Minimo (ATEM), il Governo interviene con una revisione generale della materia, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, semplificando i procedimenti di gara sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) valorizzazione delle reti e degli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale secondo il disposto delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e del D.Lgs. 118/2011;

b) revisione dei valori tariffari per la remunerazione del capitale investito (RAB), attribuiti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sulla base di criteri oggettivamente riconducibili al valore reale degli investimenti effettuati nel tempo.

c) modifica della valenza temporale dei documenti di gara, al fine di superare l'attuale limite di validità di un solo anno (t-1) e prevedendo un meccanismo di aggiornamento del valore dei beni oggetto di riscatto;

d) approvazione per silenzio-assenso delle pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ove siano scaduti i termini previsti dalla legge per la loro verifica e valutazione;

e) agevolazione e incentivazione all'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore al fine di promuovere l'efficientamento degli operatori minori, attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dal Ministero per lo Sviluppo Economico sentite l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Gli incentivi saranno commisurati all'entità degli investimenti, misurata in euro per punto di riconsegna che il soggetto aggregato si impegnerà ad effettuare negli ATEM in cui opera nei 3 anni successivi all'aggregazione.

f) assunzione da parte del nuovo gestore del servizio del personale dipendente dalle aziende che dovranno lasciare il servizio distribuzione del gas al termine delle gare d'ambito, secondo i criteri del DM 226/2011 e il DM tutela sociale;

g) riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal 1° gennaio 2024, con cluster non superiori alle 20 gare per anno; le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g) per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla normativa di prevista emanazione.

Sono fatti salvi i soli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM per i quali, in esito alle gare bandite ai sensi del DM 226/2011, sia già stato sottoscritto il contratto di servizio con il Gestore subentrante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

h) sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione».

94.0.17

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatiche infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare».

94.0.18

CUCCA, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche in Sardegna).

All'articolo 23, comma 4-*bis* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dopo le parole "n. 1102," e prima della parola "nonché" sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna,"».

94.0.21

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Revisioni periodiche dei veicoli)

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma *9-bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"*9-bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da pone a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e af-

fluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.",

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

94.0.23

SAPONARA, CAMPARI, GRASSI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti perio-

di: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".».

Art. 95

95.2

VANIN, MONTEVECCHI, PUGLIA, QUARTO, CASTELLONE, LEONE, TRENTACOSTE, PIRRO, L'ABBATE, DONNO, ROMANO, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, LA MURA, NATURALE, DI MICCO, GRANATO, GUIDOLIN, BOTTICI, D'ANGELO, ANGRISANI, MATRISCIANO, LANZI, EVANGELISTA, MORONESE, PAVANELLI, CORRADO, DE LUCIA, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* «Autorità per la laguna di Venezia» *con le seguenti:* «Autorità per la Laguna di Venezia»;

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le funzioni dell'Autorità sono esercitate nel rispetto del principio relativo al buono stato ecologico delle acque marine, così come previsto dalla decisione 2010/477/UE, tenendo presente la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, nel rispetto delle specie animali previste dalla Direttiva 30/11/2009, n. 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e della conservazione degli habitat naturali di cui alla direttiva 21/05/1992, n. 92/43/CEE (direttiva Habitat)»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» *con le seguenti:* «, coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152, con il Piano di gestione dei rischi di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna, approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30 marzo 1993, Divisione 2 n. 1075, tenuto conto di quanto previsto in materia di piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS) dalla Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

3) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole:* «, il programma unico integrato»;

4) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino -, redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;

5) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare esclusivamente mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

6) *sopprimere la lettera c);*

7) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

8) *sopprimere la lettera e);*

9) *alla lettera l), dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti parole: «, previa concertazione con gli enti competenti, ivi inclusi quelli competenti per il bacino scolante, »;*

10) *alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei canali interni di Venezia, Murano, Burano, Lido e Chioggia»;*

11) *alla lettera q), sopprimere le seguenti parole: «per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché»;*

12) *alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;*

13) *sopprimere la lettera s);*

14) *sopprimere la lettera t);*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Autorità realizza un servizio preposto alla gestione dei livelli idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l'esistente sala di controllo del Consorzio Venezia Nuova e avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica, nonché dell'Agenzia "ItaliaMeteo" di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Autorità può altresì promuovere studi e ricerche per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna anche avvalendosi della collaborazione e del contributo dell'Università "Ca'Foscari" Venezia, dell'Università degli studi di Padova, dell'Università "IUAV" di Venezia, di VIII - Venice International University, nonché degli istituti ed enti di ricerca pubblici. L'Autorità ha il compito di realizzare, per la previsione delle maree, un servizio specifico meteo-climatico-ambientale avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione.»;*

e) *al comma 4, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;*

f) *al comma 5:*

1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Segretario Generale è scelto tra i dirigenti pubblici in servizio, con anzianità di ruolo di almeno 10 anni nella posizione, in possesso di laurea in ingegneria, con comprovata esperienza in ambito lagunare, marittimo e della bonifica dei siti inquinati ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.»;*

3) *ultimo periodo, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

g) *al comma 6, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;*

h) *al comma 7:*

1) *sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette»;*

2) *sostituire le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» con le seguenti: «, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali»;*

i) *al comma 15, sostituire le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

l) *al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

m) *al comma 19, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

n) *al comma 20, lettera a), dopo le parole: «attività di competenza relative al MOSE» inserire le seguenti: «, comprensive degli impianti e della strumentazione di previsione meteo-marina (control room),»;*

o) *al comma 22, capoverso «Art. 4», al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e»;*

p) *al comma 23, sostituire le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

q) *al comma 24, alinea, dopo le parole: «tutela dell'UNESCO» inserire le seguenti: «l'Autorità svolge il ruolo di segreteria tecnica per il coordinamento delle azioni in capo ai diversi enti per la gestione del sito IT 394 Venice and its Lagoon ed»;*

r) *al comma 24:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole «impianti di stoccaggio di GPL» con le seguenti: «impianti costieri di deposito GPL»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole «impianti di stoccaggio di GPL» con le seguenti parole: «impianti costieri di deposito GPL»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

95.3

FREGOLENT, TOSATO, CANDURA, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Apporre le seguenti modificazioni:

a) *Al comma i sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'Autorità ha lo scopo di condurre ad unitarietà ed efficienza le diverse azioni riguardanti la laguna di Venezia in un quadro di sostenibilità complessiva.»

b) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire* «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il seguente: «Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare»

c) *Al comma 2, al termine del primo periodo aggiungere il seguente:* «le funzioni e le competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque, di cui al D.Lgs 152/2006 e alla gestione del rischio alluvioni, di cui al D. lgs D.lgs 49/2010.»

d) *Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole* «In particolare l'Autorità», *aggiungere il seguente testo:* «in accordo e coordinamento, laddove necessario, con gli altri soggetti istituzionali pertinenti e nel rispetto delle rispettive competenze, quali la Regione Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, ARPAV».

95.4

BERNINI, CIRIANI, ROMEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al terzo periodo, dopo le parole:* «L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza» *aggiungere le seguenti:* «e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,»;

2) *al quarto periodo, sostituire le parole* «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo:*

1.1) *dopo le parole* «All'Autorità sono attribuite» *sopprimere la seguente:* «tutte»;

1.2) *sopprimere le parole*: «ivi incluse quelle»;

1.3) *sopprimere le parole*: «e 29 novembre 1984, n. 798» e *sostituire* «nonché» con «comprese»;

2) *alla lettera b)*, *sopprimere le parole*: «in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

3) *alla lettera c)*, *sopprimere le parole*: «e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare»;

4) *alla lettera e)*, *sopprimere le parole*: «vigilanza e»;

5) *alla lettera g)*, *sopprimere le parole*: «, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna»;

6) *alla lettera i)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689»;

7) *sostituire la lettera i)*, *con la seguente*: «i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni»;

8) *sopprimere la lettera m)*;

9) *sostituire la lettera p)* *con la seguente*: «p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze»;

10) *alla lettera r)* *sopprimere le parole*: «rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni»;

11) *alla lettera s)*, *premettere le parole*: «su richiesta dell'ente competente,» e *sostituire la parola* «trattamenti» *con le seguenti* «progetti di trattamento»;

12) *sopprimere la lettera o)*;

c) *al comma 5*:

1) *al secondo periodo sostituire le parole*: «che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza» *con le seguenti*: «aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori»;

2) *al sesto periodo sostituire le parole*: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con» *con le seguenti*: «del Presidente

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;

d) *al comma 6:*

1) *al primo periodo:*

1.1) *sostituire la parola «sette» con «quattro»;*

1.2) *sostituire le parole «della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia,» con le seguenti «nonché - tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 - designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22,», e sopprimere le parole «e nominati,» e «secondo le modalità previste dallo statuto»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione», fino a: «l'Autorità», con le seguenti: «I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;*

3) *al quinto periodo: dopo «Il Presidente sottopone alla valutazione» aggiungere «vincolante»;*

4) *al settimo periodo sostituire «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» e dopo «per l'approvazione di concerto con» aggiungere «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;*

5) *all'ottavo periodo, sopprimere le parole: «e di merito»;*

6) *al nono periodo, sostituire la parola «interrotto» con «sospeso».*

e) *al comma 7, al primo periodo sostituire la parola «sei» con «sette» e dopo le parole «nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia,» aggiungere le seguenti «il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,»;*

f) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia»;*

g) *al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del*

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

h) *al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole* «, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi».

i) *al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole* «, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera»;

l) *al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

95.5 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, terzo periodo, e ovunque ricorrono, sostituire le parole "Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti" con le seguenti: "Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

2. al comma 2, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le funzioni e competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque di cui al D.lgs 152/2006, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al D.lgs. 49/2010 e alle tutele di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat)";

3. al medesimo comma 2, alla lettera a) sostituire le parole "nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798" con le seguenti: "coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'art. 69 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 49/2010 e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30.3.1993 Divisione 2^a n. 1075, e successivi aggiornamenti in attuazione della presente legge e tenuto conto delle direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei piani gestione delle aree ZPS";

4. al medesimo comma dopo la lettera a) inserire la seguente "a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;

5. al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità realizza un servizio preposto alla gestione dei livelli idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l'esistente sala di controllo del Consorzio Venezia Nuova e avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica nonché dell'agenzia Italia Meteo di cui all'art. 1, comma 558, della legge 205/2017."

6. Al comma 5, al secondo periodo dopo le parole "nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del" inserire le seguenti: "Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il".

95.7

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 primo periodo, dopo le parole:* «regime idraulico lagunare» *inserire le seguenti:* «e alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale, nonché»;

b) *Al comma 2 lettera a), dopo le parole:* «il programma unico integrato e il programma di» *inserire le seguenti:* «completamento, regolazione»; *dopo le parole:* «di seguito MOSE» *aggiungere le seguenti:* «e delle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantire l'accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratie mobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011 del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798»;

c) *sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia e assicura l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimi e le zone portuali di concerto con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale;»;

d) *alla lettera r), dopo le parole* «nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche», *inserire le seguenti* «, curando altresì l'applicazione delle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti e fanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e protocolli;»;

e) *Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente lettera:*

«t-bis. assicura la piena agibilità e l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia resi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del MOSE. A tal fine con regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottato d'intesa col Presidente della Regione del Veneto,

entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altre disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverrà ad opera dell'Autorità attraverso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati e della Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovrà avvenire con competenze di Amministrazione attiva;

3) le competenze dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da assicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei porti regolati;

4) le regole per la chiusura e l'apertura delle paratie mobili saranno sottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interessate prima della loro approvazione.».

95.9 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"95-bis.

All'articolo 199, comma 6, del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019", aggiungere le seguenti: "intendendosi per tali anche quelle fatturate per importi definiti con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetti Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera".

95.13

FREGOLENT, TOSATO, CANDURA, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Al comma 4, lettera a) sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Segretario Generale è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Segretario Generale ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori molo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori molo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori molo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Segretario Generale è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) *al comma 6, sostituire: «Presidente», ovunque ricorra, con: «Segretario Generale»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «Presidente dell'Autorità, su proposta» con: «Segretario Generale dell'Autorità, su proposta»;*

d) *al comma 9, sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale»;*

e) *al comma 15 sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale»;*

f) *al comma 22 sostituire: «Presidente dell'Autorità» con: «Segretario Generale dell'Autorità».*

95.17

FERRAZZI, D'ARIENZO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.

27-ter. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Ai componen-

ti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

95.0.3

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.6

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.10

COLLINA, MANCA, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

95.0.11

FERRAZZI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, COMINCINI, MORONESE, DE PETRIS, LA MURA, LANIECE, FLORIDIA, QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE, NUGNES, UNTERBERGER, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, non devono contenere una percentuale minima di polietilentereftalato vergine.

2. Il Governo provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 25 milioni di euro per l'anno 2022, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 53,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 25 milioni di euro per l'anno 2022, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 43,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

95.0.12

COLLINA, BITI, FERRARI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, e assicu-

rare la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto l'insieme dei gasdotti funzionali a collegare i punti di produzione e/o approvvigionamento di gas naturale, gas naturale liquefatto e gas rinnovabili (e.g. biometano, idrogeno etc..) ai punti di riconsegna interconnessi con bacini di distribuzione e impianti industriali dei clienti finali, garantendo ai consumatori sardi parità di condizioni con il resto del paese. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico avvia i necessari interventi per dare attuazione al piano».

95.0.13

SANTANGELO, PUGLIA, DONNO, GRANATO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini e misure di sostegno economico ai predetti territori)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sino al 31 dicembre 2021 è dichiarato lo stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini, al fine di garantire un sostegno economico ai comuni maggiormente coinvolti dalla gestione dei flussi migratori, nonché rilanciare l'offerta turistica dei medesimi territori.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, nel comune di Lampedusa e nei comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini sono previste le seguenti misure:

a) il versamento dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento dell'ammontare complessivo, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo può essere dedotto ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) alle imprese che hanno sede nei predetti comuni possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto;

c) ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nel territorio di Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

3. Con apposite ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2, lettera *b)*, nonché le modalità di rateizzazione di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

95.0.17

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,

n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza».

95.0.18

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Rafforzamento delle misure di sostegno finanziario alle imprese)

All'articolo 55, capoverso articolo 44-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite con le seguenti: "trasformato in";

2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. ";

3) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "data di efficacia giuridica";

4) alle lettere a) e b) la parola: "trasformabili" è sostituita con la seguente: "trasformate";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

c) al comma 2 le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

d) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono aggiunte le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016".

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo".

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».

Art. 96

96.1

BOTTICI, PUGLIA, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

96.2

LEZZI, PUGLIA, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

96.4

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

d) alla lettera d) sostituire le parole: «57,5 milioni» con le seguenti: «72,5 milioni»;

e) al primo periodo le parole: «Limitatamente all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge».

96.5

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: «57,5 milioni» con le seguenti: «72,5 milioni».*

Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge».

96.7

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

96.11

CANGINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "abbonamenti a quotidiani" aggiungere le seguenti: "e periodici"».

96.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali)

1. Al fine di pervenire al riordino della disciplina vigente dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali, sono approvate con apposito decreto del presidente della repubblica, modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove d'esame.

2. Allo scopo indicato al comma 1, al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici" sono aggiunte le seguenti: "e dei fisici";

b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A" sono aggiunte le seguenti: "del settore Chimica";

c) al comma 3, dopo le parole: "sezione B" sono aggiunte le seguenti: "del settore Chimica";

2) Al medesimo articolo 35 del D.R.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono poi aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-*ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento da adottarsi con decreto del ministro della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.";

3) all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024.";

4) all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-*ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.";

5) all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024.";

6) all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sono soppresse le parole: ", perito industriale";
- b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";
- c) la lettera d), del comma 2 è soppresa;
- d) al comma 4, sono soppresse le parole: ", perito industriale laureato";

7) al Titolo II Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

"Art. 55-bis.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori: Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio; Settore: Ambiente, Cave e Miniere; Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica; Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione; Settore: Chimica; Settore: Tutela e Sicurezza; Settore: Informatica; Settore: Design.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti: Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23; Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L34; Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30; Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30; Settore Chimica: classi L-25, L-26, L27; Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31; Settore Informatica: classi L-8, L-31; Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi'.

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti

settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni nonna contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".

3. La rubrica del Capo III del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è conseguentemente modificata, inserendo, dopo la parola: "universitario", le seguenti: "e ordinistico"».

96.0.5

GIROTTI, PUGLIA, MORONESE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 146-bis.

(Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)

1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli, per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale di consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto fra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;

d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'installazione di contatori *smart*.

2. All'Allegato 1/1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1."».

96.0.7

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche e per il repowering di impianti eolici)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".

2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 1, lettera b), capoverso "3.", al secondo periodo dopo le parole: "né delle opere connesse" sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-

stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ ".

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1^{*2/3}$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;

2) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:

a) $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b) $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c) $d2$: diametro nuovi rotori;

d) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

96.0.8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».

96.0.9

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

96.0.14

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. L'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

a) al comma 1 le aliquote 25 per cento, 35 per cento e 45 per cento sono aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di bilancio e/o di fatturato;

b) alla fine del periodo viene aggiunto il seguente: "Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per cento del monte spese agevolabile per le attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti.";

c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto degli aiuti);

d) al comma 3 sostituire le parole: "106, 4 milioni di euro" con "200 milioni di euro"».

96.0.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro'; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis) Il decreto di cui al comma 5, lettera *b)* è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può esclu-

dere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili"».

96.0.16

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 96-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-*bis*,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*) il decreto di cui al comma 5, lettera *b*) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."».

96.0.18

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) sopprimere il numero 3.3)».

96.0.23

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *l-bis)* e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

96.0.24

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette)

1. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021

agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

96.0.27

CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato".)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

b) alla sicurezza statica;

c) alla sicurezza impiantistica;

d) alla classificazione energetica;

e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'agenzia delle entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

96.0.29

ROMEO, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o *extra-europeo* nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

96.0.31

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni unite al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventisei membri, uno dei quali in rappresentanza Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro; dei restanti ventiquattro".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 97

97.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: 20 per cento».

97.4

FAGGI, MONTANI, SAVIANE, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un*

massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16 settembre 2020» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 31 dicembre 2020.»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».*

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 3.748 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

97.5

FERRARI, NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».

97.0.6 (testo 2)

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nonché misure di incentivazione dell'efficienza idrica negli edifici).

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione dei mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è altresì riconosciuta per le spese documentate sostenute nell'anno 2021, ai medesimi soggetti e con le medesime modalità ivi previste, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ai 16.000 euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 97,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

- a. la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- b. la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

3. Le detrazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

- a. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- b. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, com-

prese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

4. Le detrazioni spettanti ai sensi del comma 2 sono ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%.

5. Alle detrazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5, pari 73,05 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

97.0.7

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni per la promozione del bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel pre-

sente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni per il 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 114, comma 4».

97.0.8

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Due per mille per associazioni culturali)

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o cancellazione delle associazioni nell'elenco di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti

effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2021 possono esserlo in quello successivo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

97.0.9

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.97-bis.

(Nuova definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno

e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

97.0.12

ROMANO, PUGLIA, NOCERINO, MININNO, CASTELLONE, PAVANELLI, MORRA, MORONESE, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, PIARULLI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti"».

Art. 98

98.1

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esenti dal versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente, del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 162».

La rubrica è così riformulata: (Esenzione secondo acconto ISA).

98.4

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».

98.5

DONNO, FENU, PUGLIA, TRENTACOSTE, BOTTO, VACCARO, ROMANO, LEONE, PACIFICO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

"1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il Decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia."».

98.0.8

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020».

98.0.9

D'ALFONSO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020.

98.0.10

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020.

98.0.29

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.98-bis.

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0.3 per cento mensile a titolo di interessi».

98.0.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

98.0.37

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANTEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *d-ter*) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

98.0.38

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANTEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la lettera *d-ter*) con la seguente:

«*d-ter*) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

98.0.44

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga del termine di versamento delle rate non versate nel 2020 relative a "Rottamazione ter" e "Saldo e stralcio")

All'art. 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

98.0.47

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Art. 99

99.0.2

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Riduzione dell'aliquota IV A sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis. coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto- legge».

99.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:

a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;

c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.».

Art. 100

100.2

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «in aree ricadenti nel demanio marittimo» inserire le seguenti: «, lacuale e fluviale».

100.7

GASPARRI, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «nautica da diporto» aggiungere le seguenti: «nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ri-*

creativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

b) *al comma 6, sostituire le parole da: «in corso procedimenti penali inerenti alla concessione» con le seguenti: «siano intervenute sentenze penali definitive» e aggiungere dopo le parole: «6 settembre 2011, n. 159» le seguenti: «con esclusione delle concessioni demaniali marittime affidate alla gestione di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall'Autorità Giudiziaria o Prefetto».*

c) *al comma 7, aggiungere la seguente lettera:*

«e) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomutate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione».

100.10

D'ALFONSO, FERRARI

All'articolo 100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente».*

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento"».*

100.11

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qua-

lunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500».

100.12

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100.13

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100.14

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100.16

PESCO, PUGLIA, ACCOTO, GALLICCHIO

Al comma 7, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b)», inserire le seguenti: «punto 2.1,».

100.0.2

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)

1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. i, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole: "del presente decreto" e le parole: "e in scadenza entro", inserire le seguenti: ", nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,".

2. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194 sostituire le parole: "31 dicembre 2015", con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

100.0.3

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime ad uso pesca ed acquacoltura)

Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "del presente decreto" inserire le seguenti: ",nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,";

- sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

100.0.7

SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 100-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli de-

finiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

100.0.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

100.0.9

ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Interventi a favore degli Enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza)

1. Fino al 15 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto nei confronti degli enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, compresi i procedimenti esecutivi e i provvedimenti di riscossione coattiva nonché di sospensione, revoca e decadenza delle concessioni e convenzioni per mancato versamento del canone.

2. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni e convenzioni con enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza, i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento del canone di locazione, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del concessionario, mediante il versamento, in un massimo di tre rate, di un importo pari al 30% delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

3. Le domande per accedere alla definizione di cui al comma 2, devono essere presentata entro il 15 dicembre 2020 e l'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2021.

4. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati dell'importo di cui al comma 2, costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

5. La presentazione della domanda di cui al comma 2, nei termini di cui al comma 3, sospende i provvedimenti giudiziari e amministrativi di cui al comma 1, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione o della convenzione per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento completo dell'importo di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Art. 101

101.0.1

PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all'offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da *a) ad*), dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi.

2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera *e*) è prorogato al 30 giugno 2022.

3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».

101.0.2

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Proroga delle concessioni dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee».

Art. 102

102.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionale al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo n. 504/95 nonché le sigarette elettroniche».

Art. 103

103.1

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Sopprimere l'articolo.

103.3

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 103. - (*Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*). - 1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, anche con criteri imprenditoriali, i servizi e le attività strumentali alla propria missione istituzionale e quelli di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere costituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, società di capitali regolate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, o enti di cui la predetta Agenzia è unico partecipante.

2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico e che la società medesima operi sulla base di un piano industriale che com-

provi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Le somme necessarie all'avviamento della società sono conferite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società:

a) ha sede presso le strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) si avvale, tramite apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività svolta dal personale in regime di pubblico impiego e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa;

c) individua il personale necessario al suo avviamento, che sarà costituito oltre che dall'amministratore unico, da un responsabile della funzione marketing, da altre figure amministrative necessarie all'avviamento delle attività.

3. Dall'anno successivo a quello di operatività della società di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adegua ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale di lavoro, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente dell'Agenzia stessa, in base alla propria capacità di bilancio e all'andamento degli utili ottenuti dalla società suddetta. Le risorse che confluiscono nei fondi del personale dirigente e non dirigente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n° 75.

4. La società di cui al comma 1 può essere costituita per:

a) la valorizzazione e la commercializzazione dei servizi di certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati prevalentemente e in via prioritaria dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso il proprio personale e presso i propri laboratori;

b) l'uso a fini commerciali del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.

5. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione

dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza».

103.4

TARICCO, MOLLAME

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le modalità e i criteri da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono definiti, previa intesa con le categorie interessate, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

b) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

4-ter. Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

'4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2020 e di 43 milioni di euro».

103.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 103-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Art. 104

104.1

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Alla lettera a), anteporre la seguente:

«0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-*quater* della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrativa di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori)».

104.2

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n.96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "tessera sanitaria" inserire le seguenti: "o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento"».

104.3

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: "esclusivamente" con la seguente: "anche"».

104.4

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: "tessera sanitaria" inserire le seguenti: "e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala"».

Art. 105

105.2

FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall'esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l'Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l'esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione".».

105.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.».

105.0.4

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Detrazione dall'imposta lorda Irpef degli oneri sostenuti mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite circuiti di credito commerciale su piattaforme informatiche)

1. All'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero mediante l'utilizzo di circuiti di credito commerciale per il tramite di apposite piattaforme informatiche".».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

105.0.6 (testo 3)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis

(Disposizioni in materia di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico)

1. Al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 119:*

1) Al comma 1, lettera a), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno", ed al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi

autonomi dall'esterno", alla lettera c), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno";

2) Al comma 3, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»

4) Al comma 7, dopo le parole «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-*bis*».

5) Al comma 9), alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.", alla lettera d-*bis*) aggiungere, infine le parole "su immobili degli enti del terzo settore, così come definiti dalla legge 106 del 2016, impiegati nell'esercizio di attività istituzionali indipendentemente dalla categoria catastale", nonché dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-*bis*»

b) all'articolo 121, dopo la lettera f, aggiungere la seguente:

f-bis: "eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"d-*bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-*ter*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso

Art. 106

106.0.4

EVANGELISTA, PUGLIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito agrario).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 1.».

Art. 107

107.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 107. - (Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente) - 1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi undici mesi" e le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3-quater, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020".».

Art. 108

108.0.2

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

108.0.3

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

108.0.5

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis.

(Incremento accisa tabacchi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ottanta"».

Art. 109

109.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1 dopo le parole: "le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese operanti nel settore del commercio ambulante,";».

La lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 1 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

La lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

Al comma 1, è inserita la lettera: «d) al comma 3 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

109.5

FERRARI, NANNICINI, D'ALFONSO, PITTELLA, ROJC, COLLINA, GIACOBBE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*e*-bis) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto,"»;

c) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'anno 2020 e di 255 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e pari a 255 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economica-*

mente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

109.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 90,9 milioni di euro per l'anno 2020.

109.0.3

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Esonero imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso ovvero attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità nonché del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano a condizione che le imprese commerciali di cui al comma i, nel trimestre di riferimento, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso trimestre del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

109.0.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

Art. 110

110.1 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto che deve essere approvato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

110.5

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione, previsto dal precedente comma 3, ed il versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui al precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione costituiti ai soli fini civilistici, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

110.0.2

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.110-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari,

in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

110.0.3

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.110-bis.

(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottato i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione

economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.

3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

110.0.9

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Art. 112

112.4

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis. Con riferimento al periodo d'imposta 2020 s'intendono soddisfatti i requisiti applicativi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1,

commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati all'erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti a livello aziendale».

112.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

112.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

112.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 112-bis. - *(Aumento limite welfare aziendale)* - 1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

112.0.9

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19).

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "salvo quanto stabilito" sono aggiunte le seguenti: "dal comma 1-*bis*. e";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività d'impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo".».

Art. 113

113.0.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 114, sopprimere il comma 4;

alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

113.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.».

113.0.9

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.10

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-

visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.11

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.
(Mini-IREs sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito

di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 280 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 740 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.».

113.0.18

ROMEO, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

113.0.19

PIROVANO, RIVOLTA, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per

mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere *a)* e *d)*, non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime di trasparenza digitale)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono optare per il regime di trasparenza digitale, assicurando la condivisione con l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di libri, scritture contabili e documenti, previsti dagli articoli 13 e seguenti del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi inclusi i prospetti di raccordo tra i dati contabili e le dichiarazioni fiscali, nonché la documentazione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono affidare la gestione per loro conto della condivisione di cui ai periodi precedenti ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le nuove modalità semplificate di controlli a distanza previsti dal presente comma possono prevedere l'utilizzo delle piattaforme digitali previste dal comma 3-*quater*, nei confronti di contribuenti che abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza digitale";

c) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinquies*. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevalentemente attraverso le modalità semplificate di controlli a distanza di cui al comma 5, mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali previste dal comma 3-*quater*. Nei confronti dei contribuenti di cui al periodo precedente, i poteri degli uffici di cui agli articoli 32, comma 1, numeri 2), 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 51, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono contenere specifica motivazione in merito alle ragioni per cui i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti non sono ritraibili da quelli condivisi mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-*quater*; l'accesso nei locali di cui all'articolo 52, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti di cui al periodo precedente, è in ogni caso subordinato all'indicazione delle specifiche ragioni che lo rendono necessario e alla previa autorizzazione del direttore centrale grandi contribuenti dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della medesima Agenzia, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di controllo esercitati dall'Agenzia dell'entrate nell'ambito delle interlocuzioni costanti e preventive su elementi di fatto, previste per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

5-*sexies*. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni e i dati resi disponibili attraverso le piattaforme digitali dedicate di cui al comma 3-*quater*

o, altrimenti raccolte, anche al fine di sviluppare e selezionare tecniche di analisi del rischio basate sulle più moderne tecnologie di analisi di big data, relazionando annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze. I dati sono altresì utilizzati a fini statistici e di stima del grado di adempimento degli obblighi fiscali";

d) dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente:

"6-*quinqüies*. Le piattaforme digitali di cui al comma 3-*quater*, anche nei controlli a distanza previsti dal comma 5, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce, in coerenza con gli *Standard Audit File for Tax* elaborati a livello internazionale, le modalità tecniche alternative di tenuta dei dati e delle informazioni contenuti nei libri scritture e documenti di cui al comma 3-*quater*, per la relativa condivisione mediante le piattaforme digitali";

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Incentivi alla trasparenza digitale)

1. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. Il termine di decadenza di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotto di un anno;

b) i contribuenti possono interpellare l'amministrazione, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, ricorrendo alla procedura abbreviata di interpello preventivo, prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma;

d) le sanzioni amministrative in materia tributaria si applicano in misura ridotta alla metà se collegate a tributi dovuti per effetto di rettifiche basate su dati, informazioni e documenti condivisi tramite le piattaforme digitali di cui al comma 3-*quater*, operate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

113.0.22

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. AI fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

113.0.23

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.24

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti per le varie categorie catastali di cui al comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotti del 30 per cento.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.39

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

113.0.46

FAGGI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.48

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati, risultati sfitti, rientranti nel gruppo catastale C e situati nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

113.0.56

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomìni)

1. Il termine "condomìni" di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

2. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e

da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d*-*bis*) ed *e*) del comma 9."

3. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

113.0.58

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9."».

113.0.60

ARRIGONI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.61

GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati da persone fisiche)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

113.0.70

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroga del bonus facciate)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.78

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola».

b) Al settimo comma dopo le parole: «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-bis».

c) Al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis»

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

113.0.96

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.».

113.0.99

FERRAZZI, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, è forfettizzata in misura pari al novanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro».

113.0.111

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. L'articolo 64-*bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, è abrogato».

113.0.112

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Monitoraggio spese non utilizzate)

1. All'articolo 265, comma 8, terzo periodo, le parole: "per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "per essere riassegnate alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"».

113.0.113

TESTOR, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

113.0.114

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
